SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 1° agosto 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a euro 42.348.725,78.

05A08040

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 luglio 2005, n. **159.**

Istituzione della Festa nazionale dei nonni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita la «Festa nazionale dei nonni» quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.

2. Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni.

3. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 2 del mese di ottobre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società.

Art. 2.

1. È istituito il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia», in favore dei nonni che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.

3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 non è valida se non è controfirmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Possono far parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano compiuto i sessantacinque anni.

5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia» a coloro i quali abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3131):

Presentato dal sen. Francesco PONTONE ed altri il 1º ottobre 2004.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 ottobre 2004 con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 4 e 17 novembre 2004.

Relazione scritta annunciata il 2 febbraio 2005 (atto n. 3131-A relatore sen. PONTONE).

Esaminato in aula il 10 febbraio 2005, 17 maggio 2005 e approvato il 18 maggio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5858):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 maggio 2005 con pareri delle commissioni V, VII, XII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione in sede referente il 16 e 21 giugno 2005.

Nuovamente assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede legislativa il 19 luglio 2005 con pareri delle commissioni V, VII, XII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 21 luglio 2005 e approvato, il 26 luglio 2005.

05G0191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Ploscaru Ioan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Ploscaru Ioan, nato il 25 marzo 1961 a Podoleni (Neamt - Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di inginer - profilul electric - specializarea electrotehnica conseguito presso l'«Institutul Politehnic Gh. Asachi» di Iasi (Romania) nella sessione di giugno 1986 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Inva-tamantului» rumeno in data 24 novembre 1986, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005 e del 27 maggio 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 28 marzo 2003, rinnovato il 29 novembre 2004 con validità fino al 29 novembre 2006 per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ploscaru Ioan, nato il 25 marzo 1961 a Podoleni (Neamt - Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A - settore industriale.

05A07880

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Tagliaferro Laura Micaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tagliaferro Laura Micaela, nata a Buenos Aires (Argentina) il 17 maggio 1979, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di ingeniera industrial conseguito in Argentina presso la «Universidad Tecnologica Nacional» di Buenos Aires» (Argentina) in data 21 dicembre 2001 e rilasciato l'11 settembre 2003 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Consejo Profesional de ingenieria industrial» di Buenos Aires dal 27 luglio 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tagliaferro Laura Micaela, nata a Buenos Aires (Argentina) il 17 maggio 1979, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento, di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) costruzione di macchine; 2) impianti elettrici.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A - settore industriale.

05A07881

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Sbiglio Maria Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sbiglio Maria Gabriela, nata il 12 maggio 1967 a Colonia Caroya (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina, come attestato dal Colegio de Psicòlogos de la Provincia de Còrdoba cui la richiedente risulta iscritta dal 24 marzo 1995, con numero di matricola 2342, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Sbiglio è in possesso del titolo accademico di licenciada en psicologia conseguito presso la Universidad nacional de Còrdoba (Buenos Aires) in data 2 marzo 1995 e rilasciato il 22 giugno 1995;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 marzo 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 21 marzo 2005;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Sbiglio Maria Gabriela, nata il 12 maggio 1967 a Colonia Caroya (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07882

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Bessone Leonardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bessone Leonardo, nato a Cordoba (Argentina) il 18 agosto 1953, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di Ingeniero en Construcciones conseguito in Argentina presso la Universidad tecnologica nacional di Buenos Aires (Argentina) in data 18 dicembre 1984 e rilasciato il 22 ottobre 1985 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al Consejo profesional de la ingenieria, arquitectura y la agrimensura di Buenos Aires dal 27 marzo 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bessone Leonardo, nato a Cordoba (Argentina) il 18 agosto 1953, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) architettura tecnica; 2) acquedotti e fognature.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su coivocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e dontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A - settore civile ambientale.

05A07883

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ratzmann Bettina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Ratzmann Bettina, nata a Leipzig (Germania) il 25 febbraio 1981, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin» conseguito in Germania in data 22 dicembre 2004 - come attestato dalla Presidenza governativa di Lipsia - ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin» conseguito presso la «Hochschule fur Technik, Wirtschaft und Kultur» di Leipzig in data 25 ottobre 2004;

Considerato che la sig.ra Ratzmann ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nella seduta di cui sopra;

Decreta:

Alla sig.ra Ratzmann Bettina, nata a Leipzig (Germania) il 25 febbraio 1981, cittadina tedesca, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07877

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Yakushyn Valeriy Mykolayovych, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Ykushyn Valeriy Mykolayovych, nato il 16 aprile 1966 a Kherson (Ucraina), cittadino ucraino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «ingegnere, chimico-tecnologo» conseguito in Ucraina con specializzazione in «tecnologia chimica della produzione cartaria e di cellulosa conseguito nel 1988 presso l'Accademia Forestale e Tecnica Kirov dell'Ordine di Lenin di Leningrado (Federazione Russa), ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli ingegneri nella seduta nella nota in atti datata 23 giugno 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 3 febbraio 2000, rinnovato in data 23 gennaio 2004 con validità fino al 23 gennaio 2006 per motivi di lavoro dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Yakushyn Valeriy Mykolayovych, nato il 16 aprile 1966 a Kherson (Ucraina), cittadino ucraino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) costruzione di macchine.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».

05A07878

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Laface (Polevick) Elena Spartakovna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Laface Polevick Elena Spartakovna nata il 31 luglio 1966 a Mosca (Russia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «ingegnere tecnologo - specializzazione in sostanze organiche della tecnologia chimica» conseguito in Russia presso l'Istituto chimico tecnologico "D.I. Mendeleev" di Mosca in data 19 giugno 1989, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere».

Preso atto che il titolo così conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare le attività professionali di competenza della qualifica di cui è in possesso la sig.ra Laface, come confermato nella nota dell'Ambasciata d'Italia a Mosca datata 28 ottobre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli ingegneri espresso nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Laface (Polevick) Elena Spartakovna, nata il 31 luglio 1966 a Mosca (Russia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie:

1) costruzioni di macchine;

2) impianti elettrici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».

05A07879

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 agosto 2005.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 luglio 2000, recante: «Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2003 e il decreto ministeriale 6 novembre 2004;

Considerato che la legge 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto che dal 1º gennaio 2006 la carta d'identità su supporto cartaceo venga sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di apportare alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000, modificato con decreto ministeriale 14 maggio 2003 e il decreto ministeriale 6 novembre 2003 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento di identità elettronici, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-*vicies ter* della legge n. 43 del 2005;

Tenuto conto delle indicazioni e delle proposte presentate dal Gruppo interministeriale di lavoro incaricato di collaborare alla realizzazione della fase di consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identità elettronica, istituito con decreto ministeriale 25 gennaio 2004 in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-*vicies ter* della legge 31 marzo 2005, n. 43;

Tenuto conto delle direttive dell'Unione europea sul passaporto elettronico;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 di cui in premessa, è modificato come segue.

«All'art. 1 *(Definizioni)* — Sono modificate:

la lettera *d*-bis): per «porta applicativa» la porta di accesso, attraverso il backbone, ai domini applicativi del CNSD;

la lettera *l)*: per «sito» sito web della carta d'identità elettronica accedibile all'indirizzo internet www.servizidemografici.interno.it;

Sono aggiunte le lettere:

m) per «certificato qualificato» il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93 CE, rilasciato da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;

n) per «finalità istituzionali»: utilizzo della CIE per nome e per conto del Ministero dell'interno.

Art. 2.

L'allegato *B* del decreto ministeriale 19 luglio 2000 del Ministro dell'interno è modificato come segue:

Il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

4.3 - Microprocessore (fa riferimento all'art. 8, comma 1 del D.M.).

È composto da un circuito stampato, che esercita le funzioni di interfaccia verso l'esterno, e da un circuito integrato (chip), incastonati sulla scheda.

Per la CIE, è richiesta una memoria EEPROM dalla capacità non inferiore a 32KBytes.

In particolare per la CIE sono ammissibili tagli di memoria EEPROM da 32KBytes, 64KBytes, 66KBytes e 72KBytes.

Il coprocessore crittografico della CIE deve implementare almeno, per le operazioni di crittografia asimmetrica, l'algoritmo RSA a 1024 bit.

In particolare per la CIE sono ammissibili, per la crittografia asimmetrica, algoritmi RSA da 1024, 2048, o 3072 bit e algoritmi ellittici ECDSA con curve raccomandate da 224 a 283 bit.

Il chip della CIE deve essere almeno a tecnologia contact, secondo lo standard ISO 7816.

In particolare per la CIE sono ammissibili sia la tecnologia contact che, in aggiunta a questa, la tecnologia contactless, eventualmente implementata su un secondo processore a bordo della CIE stessa, i cui standard di riferimento sono l'ISO 14443 per le proximity card e l'ISO 15693 per le vicinity card.

Il microprocessore a bordo della CIE deve quindi essere almeno conforme ai seguenti standard di riferimento:

ISO 7816-3

ISO 7816-4

ISO 7816-8.

Il microprocessore a bordo della CIE deve inoltre:

a) rispettare tutte le specifiche riportate nel presente documento;

b) rispettare le specifiche del sistema operativo (APDU) pubblicate sul sito della Carta d'Identità Elettronica;

c) aver superato i test di compatibilità predisposti dal Ministero dell'interno.

A tal fine ogni fornitore di chip dovrà realizzare e rendere disponibile al Ministero dell'interno un ambiente di test per il chip che consenta di verificare tutte le funzionalità richieste dal Ministero e dichiarate dal fornitore per il chip stesso, sia per le fasi di inizializzazione, sia per successive fasi di rilascio ed uso, nonché per installazione ed uso di firma elettronica. Tale ambiente sarà utilizzato dal laboratorio di sicurezza del CNSD per le verifiche del caso.

Il punto 4.4 è sostituito dal seguente:

4.4 Dati (fa riferimento all'art. 13, comma 1, lettera *d)* del D.M.).

Di seguito è riportato il formato elettronico dei dati previsti nella CIE.

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO
Numero assegnato al documento	in bianco
Comune che emette il documento	carattere
Data di emissione del documento	carattere data
Data di scadenza del documento	carattere data
Cognome	carattere
Nome	carattere
Data di nascita	carattere data
Sesso	carattere (M/F)
Statura (cm.)	carattere
Codice fiscale	carattere
Cittadinanza	carattere
Comune/Stato estero di nascita	carattere
Estremi atto di nascita	carattere
Comune di residenza	carattere
Indirizzo	carattere
Firma del titolare	BMP JPG (fattore 5)
Eventuale annotazione in caso di non validità del documento per l'espatrio	Logico
Fotografia 23 x 28 mm. - 200 dpi 16 Ml di colori (a 24 bit)	BMP JPG (fattore 5)
Impronte digitali del dito indice di ogni mano 1 "x1" — 500 dpi — 256 liv. di grigio (ove, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzerà per la stessa, procedendo in successione: la prima impronta disponibile fra le dita: medio, anulare e mignolo)	BMP WSQ
Template impronte digitali	numerico

La dimensione, i formati di dettaglio ed i relativi livelli di protezione, dei vari campi indicati nella tabella, saranno definiti a seguito della elaborazione delle specifiche tecniche di dettaglio.

In particolare nella memoria del microprocessore della CIE sono ammissibili aree di memoria destinate alla memorizzazione delle impronte digitali, in associazione alle apposite sezioni previste per la memorizzazione dei template numerici delle impronte digitali.

Ai fini delle verifiche di validità dei dati e dei certificati memorizzati nella memoria del microprocessore per l'uso della CIE come strumento di accesso a servizi in rete, presso il CNSD risiedono la lista dei certificati CIE revocati (CRL) e i sistemi di convalida anagrafica dell'INA.

Tale lista dei certificati revocati (CRL) è resa disponibile dal CNSD attraverso servizi distribuiti di validazione dei certificati delle CIE (OCSP distribuito) per l'uso della CIE come strumento di accesso a servizi in rete.

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

6. Servizi erogabili (fa riferimento all'art. 5 del D.M.).

Le tipologie dei servizi erogabili possono, in sostanza, ricondursi a due: servizi standard, che non necessitano di essere installati sul documento e servizi qualificati che richiedono l'installazione.

Nel caso dei servizi standard si accede al servizio con il semplice riconoscimento tramite digitazione di PIN o inserimento di altre quantità di sicurezza. I servizi standard vengono erogati in piena autonomia dalle amministrazioni interessate.

Richiedono invece l'installazione sulla carta, quei servizi (detti qualificati) che necessitano di informazioni aggiuntive da memorizzare sul microprocessore. L'installazione dei servizi qualificati è effettuata presso i Comuni, con l'eccezione del servizio di firma digitale disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che deve essere effettuata utilizzando un certificatore accreditato ai sensi del medesimo decreto.

Il Ministero dell'interno, conformemente alla normativa vigente in materia, genera direttamente certificati qualificati per la firma digitale dei pubblici ufficiali. Tali certificati, installati all'interno della CIE, ai sensi dell'art. 29-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali. Nella CIE può comunque essere inserito almeno un ulteriore certificato qualificato per la firma digitale, rilasciato al titolare per l'utilizzo al di fuori delle finalità istituzionali.

Ai Comuni spetta l'attività di sportello di registrazione per le attività di riconoscimento certo del titolare. I Comuni garantiranno quindi la correttezza delle generalità del soggetto per il quale, direttamente, ovvero ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, richiederanno al certificatore accreditato, con le modalità stabilite dal Ministero dell'interno, il rilascio di un certificato qualificato.

In caso di smarrimento o furto della CIE, il titolare segnala l'episodio attenendosi alle modalità vigenti in materia. Conseguentemente, il Comune dovrà provvedere direttamente e tempestivamente, ovvero ai sensi dall'art. 2, comma 1, del presente decreto, a richiedere la revoca del certificato di firma digitale al certificatore che lo ha emesso.

Nei certificati qualificati rilasciati ai titolari per l'utilizzo della firma digitale al di fuori delle finalità istituzionali, non devono essere inseriti titoli, ruoli, appartenenza ad organizzazioni o altri dati la cui presenza non è obbligatoria, ai sensi delle norme che regolano il rilascio dei certificati qualificati per la firma digitale.

Il Ministero dell'interno fornisce ai Comuni le quantità di sicurezza necessarie per l'inserimento nella CIE degli elementi inerenti il servizio qualificato di firma digitale. L'inserimento nella CIE dei certificati di firma digitale e delle relative quantità di sicurezza effettuata ai sensi del presente paragrafo non deve essere tale da alterare i profili di protezione utilizzati per la certificazione di sicurezza dei supporti informatici della CIE, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 13 gennaio 2004.

Il punto 6.1 Le liste dei servizi e la lista delle carte interdette (black-list), è sostituito dal seguente:

6.1 Le liste dei servizi e la lista delle carte interdette (black-list).

Le liste dei servizi sono indispensabili per poter procedere all'installazione dei servizi qualificati sulla carta. Solo i servizi presenti in tale lista possono essere installati sulla carta.

Le liste dei servizi contengono almeno le seguenti informazioni:

Identificativo del servizio

Formato della struttura dati da creare sulla carta (se presente)

Chiave di autenticazione del server erogatore (Spub)

Spazio richiesto in EEPROM (memoria) del microcircuito

Informazioni descrittive del servizio.

Esistono due tipologie di liste dei servizi:

La lista dei servizi nazionali (mantenuta da SSCE)

Le liste dei servizi comunali (mantenute dai Comuni).

La lista nazionale presso il SSCE e le liste comunali interoperano secondo modalità e standard specifici. La lista nazionale contiene l'elenco dei servizi nazionali e l'elenco dei servizi ultracomunali.

Per servizi ultracomunali si intendono quelli che un Comune rende disponibili al di fuori della sua competenza territoriale.

Il software di sicurezza rilasciato ai comuni, al fine dell'installazione dei servizi, deve interoperare sia con la lista nazionale sia con l'eventuale lista comunale.

La predisposizione e la gestione della lista dei servizi comunali è affidata alla responsabilità del comune.

La predisposizione e la gestione della lista dei servizi nazionali è affidata al SSCE. Le amministrazioni centrali che intendono offrire servizi qualificati devono richiedere una autorizzazione al Dipartimento della Funzione Pubblica specificando i motivi per cui si ritiene necessario utilizzare questa tipologia di servizio, le modalità di installazione ovvero aggiornamento (nel caso si tratti di un servizio già esistente) e, in caso di parere favorevole, presentare al SSCE un documento in cui si evidenzia:

la descrizione del servizio da erogare;

le modalità tecniche attraverso le quali sarà garantito il servizio;

l'organizzazione a supporto del sistema di erogazione del servizio.

Ai fini delle verifiche di validità delle CIE come strumento di accesso a servizi in rete, presso il CNSD risiedono la lista dei certificati CIE revocati (CRL) e i sistemi di convalida anagrafica dell'INA.

Tale lista dei certificati revocati (CRL) è resa disponibile dal CNSD attraverso servizi distribuiti di validazione dei certificati delle CIE (OCSP distribuito) per l'uso della CIE come strumento di accesso a servizi in rete.

Il punto 6.2 - Modalità di riconoscimento in rete, è sostituito dal seguente:

6.2 - Modalità di riconoscimento in rete.

In considerazione dell'architettura definita per la carta d'identità elettronica e dell'utilizzo della componente microchip per il riconoscimento in rete della carta nei confronti di un server applicativo che eroga dei servizi, la soluzione che si è scelta è quella della Strong Authentication che richiede l'utilizzo di funzioni tipiche di una Public Key infrastructure, basata sul sistema di Certification Authority presso SSCE. La verifica dello stato di revoca o sospensione dei certificati emessi da tale sistema di CA, è resa disponibile dal CNSD attraverso servizi distribuiti di validazione dei certificati delle CIE (OCSP distribuito), mentre la convalida anagrafica dei dati è resa disponibile attraverso i servizi di convalida anagrafica del CNSD.

Il punto 6.2.1 Crypto Middleware ed API PKCS#11, è sostituito dal seguente:

6.2.1 Crypto Middleware ed API PKCS#11.

Il Cripto Middleware è costituito dalle applicazioni (piattaforme) che il Ministero dell'interno mette a disposizione dei Client, che operano su reti aperte, per gestire i servizi di cifratura/decifratura, verifica dello stato dei certificati e convalida anagrafica. Orientativamente, tali piattaforme svolgono le seguenti funzioni:

Richiesta di certificazione di chiavi pubbliche

Richiesta di revoca certificati

Accesso ai servizi di OCSP distribuito di interrogazione dello stato di un certificato;

Accesso ai servizi di convalida anagrafica dei dati anagrafici presenti sulla CIE;

Parsing dei Certificati Digitali

Costruzione di strutture PKCS#7

Interfaccia ad alto livello verso le funzioni di cifratura.

Queste piattaforme, a loro volta, poggiano su strati software, o API, che le isolano dai dispositivi di cifratura, tipicamente le Smart Card.

Le API più comunemente usate sono le PKCS#11, le cui caratteristiche salienti sono:

Consentire ai Crypto Middleware di prescindere dai dispositivi che memorizzano chiavi e sviluppano crittografia

Fornire ai Crypto Middleware una interfaccia standard

Rendere portabili le applicazioni negli ambienti in cui la crittografia è trattata con queste API.

Il punto 6.2.2 Processo di Strong Authentication, è sostituito dal seguente:

6.2.2 Processo di Strong Authentication.

Questo processo consente l'identificazione da remoto della carta, la sua verifica e la convalida dei dati anagrafici ad essa associati, per la fruizione dei servizi erogati da una applicazione residente presso una Pubblica Amministrazione Centrale.

Orientativamente, i passi previsti dalla procedura sono:

1. L'applicazione client stabilisce la comunicazione con l'applicazione server.

2. L'applicazione server richiede all'applicazione client il file «C_Carta» contenente il certificato (ID_Carta più la chiave pubblica Kpub della carta).

3. L'applicazione client interroga la carta e legge tale file mediante i comandi APDU SELECT FILE (C_Carta), READ BINARY.

4. L'applicazione client invia il file «C_Carta» al server.

5. L'applicazione server verifica la validità del certificato mediante SSCEpub ed estrae da esso ID_Carta e Kpub.

6. L'applicazione server accede ai servizi di OCSP distribuito resi disponibili dal CNSD per verificare lo stato del certificato ricevuto.

7. L'applicazione server, quando abilitata dal Ministero dell'interno, accede ai servizi di convalida anagrafica resi disponibili dal CNSD per associare l'ID_carta con i dati anagrafici del cittadino.

8. L'applicazione server genera una stringa di challenge e la invia al client rimanendo in attesa della risposta.

9. L'applicazione client seleziona Kpri mediante il comando MSE (Manage Security Environment). In tal modo Kpri è attivata e verrà usata in tutte le successive operazioni di cifratura effettuate dalla carta. Mediante il comando PSO (Perform Security Operation) la carta esegue la cifratura del challenge usando Kpri precedentemente attivata, e restituisce all'applicazione client la stringa ottenuta. La chiave privata che è stata generata dalla carta in fase di inizializzazione, risulta invisibile dall'esterno e comunque impossibile estrarla dalla carta.

10. Il client invia al server in attesa il challenge firmato ricevuto dalla carta.

11. L'applicazione server verifica la stringa ricevuta e la confronta con il challenge precedentemente generato.

Se tale confronto ha esito positivo la carta è autenticata. A questo proposito è necessario che l'algoritmo di verifica, residente sul server, sia compatibile con quello usato dalla carta per cifrare il challenge.

Il punto 6.2.3 Comandi di gestione utilizzati dalla Strong Authentication, è sostituito dal seguente:

6.2.3 Comandi di gestione utilizzati dalla Strong Authentication.

La norma ISO 7816 parte 4 e parte 8 definisce, oltre alla struttura del File System, anche i comandi per interagire a livello applicativo. Tali comandi sono chiamati APDU (Application Protocol Data Unit). L'insieme delle APDU della CIE è pubblicato sul sito del CNSD, insieme alle librerie di gestione di tali APDU.

Il punto 6.4 Strong Authentication lato Server, è sostituito dal seguente:

6.4 Strong Authentication lato Server.

Quanto affermato nei precedenti paragrafi è un solido punto di partenza per risolvere il problema della autenticazione forte in rete per quanto concerne il Client e la CIE. È ora necessario definire la componente server del processo di autenticazione.

La figura [4] illustra i componenti che intervengono nel processo di autenticazione.

QuickTime™ and a
TIFF (Non compresso) decompressor
are needed to see this i

Servizi di OCSP distribuito e
Servizi di convalida
anagrafica del CNSD

FIGURA 4

Il punto 7.4.1.1 è sostituito dal seguente:

7.4.1.1 Sottofase di compilazione.

Il Comune riceve i «documenti in bianco» da parte della Prefettura;

Tramite il software di sicurezza, le informazioni del titolare sono riportate dal Comune nel sistema.

I dati sono quelli indicati in dettaglio al paragrafo 4.4.

La fotografia può essere catturata direttamente, tramite videocamera digitale o digitalizzata per mezzo di uno scanner, in conformità alle norme ICAO sui formati di memorizzazione dei dati biometrici.

Anche per digitalizzare la firma del titolare può essere utilizzato uno scanner oppure può essere catturata direttamente tramite tavoletta grafica.

Per l'impronta digitale, il Comune deve utilizzare un lettore di impronte digitali (live scan);

Generazione della coppia di chiavi Kpub e Kpri (della carta) necessarie per garantire l'autenticazione in rete della carta e generazione del PIN utente per la protezione dei dati personali. È ammissibile per la CIE un ulteriore PIN per abilitare le operazioni di crittografia asimmetrica che utilizzano la Kpri della carta per l'autenticazione in rete. La generazione di queste chiavi avviene all'interno del microprocessore.

Cifratura simmetrica dei dati almeno a 128 bit. La cifratura viene eseguita automaticamente dal software di sicurezza. La cifratura è indispensabile per proteggere i dati durante la trasmissione al SSCE utilizzando la Kpub-enc del SSCE stesso con una chiave di trasporto almeno da 128 bit generata in maniera dinamica sessione per sessione;

Apposizione del bollo elettronico del Comune, per mezzo della Kpri-aut (Comune). L'apposizione di tale bollo garantisce il mittente al SSCE;

Invio della richiesta di emissione carta d'identità al SSCE per via telematica.

Il punto 8.4 è sostituito dal seguente:

8.4. Procedure per l'installazione della firma digitale.

Per l'installazione del servizio qualificato di firma digitale, i Comuni che intendono erogare questo servizio, ne danno comunicazione al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno unitamente al piano dei fabbisogni di supporti informatici della CIE, trasmettendo copia del contratto pubblico, stipulato con il certificatore, prescelto, accreditato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'indicazione delle regole tecniche necessarie per erogare il servizio di firma digitale.

Il Ministero dell'interno, esaminata la documentazione predetta, approva il piano dei fabbisogni e la conformità delle regole tecniche a quanto stabilito per il circuito di emissione e trasmette tali informazioni, entro novanta giorni, dalla ricezione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la predisposizione della fase di inizializzazione in maniera conforme alle regole tecniche ricevute.

Per quanto concerne le CIE già inizializzate al 1° gennaio 2006, i Comuni installano il servizio di firma digitale attenendosi alle specifiche regole tecniche di sicurezza, emanate dal Ministero dell'interno e pubblicate sul sito.

Il punto 8.5. è sostituito dal seguente:

8.5 Impronte digitali.

Nella memoria del microchip della CIE sono installati i template numerici delle impronte digitali del titolare della carta.

Il template è una rappresentazione numerica di un elemento biometrico (in questo caso l'impronta di due dita) e viene utilizzato ai fini di riconoscimento dell'impronta originale pur non consentendone una sua qualsivoglia ricostruzione. Tale riconoscimento non presuppone la presenza di nessuna banca dati avvenendo il confronto direttamente tra il template memorizzato sulla CIE e quello generato durante la fase di lettura da parte dello specifico reader utilizzato dalla postazione client che richiede il servizio. Nessuna traccia dell'operazione rimane sul client o sul server. Un simile confronto garantisce, per i servizi che lo richiedano, la presenza fisica del titolare della CIE.

Al fine di evitare qualsivoglia possibilità di manipolazione successiva, lo spazio dedicato alla memorizzazione del template, dopo la sua installazione, viene reso

non riscrivibile. Più in dettaglio, durante la fase di installazione, le impronte assunte tramite lettori sono trasformate in template secondo lo specifico algoritmo fornito dal Ministero dell'interno e memorizzate nell'area dedicata assieme ad un progressivo che può variare da zero a nove in funzione delle dita utilizzate per l'assunzione dell'impronta. Anche la fase di installazione delle impronte non comporta la memorizzazione di dati sulle postazioni dei Comuni emettitori.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro: PISANU

05A08039

DECRETO 3 agosto 2005.

Scioglimento del consiglio della comunità montana Valchiusella, in Alice Superiore, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana Valchiusella, con sede in Alice Superiore (Torino), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge della regione Piemonte del 22 luglio 2003, n. 19;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana Valchiusella, con sede in Alice Superiore (Torino), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Romilda Tafuri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 3 agosto 2005

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

Al sig. Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana Valchiusella, con sede in Alice Superiore (Torino), non è riuscito a provvedere alle elezioni del presidente, del vicepresidente e della giunta, persistendo nell'omissione di un fondamentale adempimento di carattere essenziale per il funzionamento dell'ente.

Infatti, la seduta del 10 dicembre 2004, data in cui si insediava il consiglio comunitario con la convalida degli eletti, e quella successiva del 5 febbraio 2005, risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ente.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla convalida degli eletti previsto dall'art. 32 della legge regionale Piemonte n. 19 del 22 luglio 2003, per il rinnovo degli organi esecutivi, il prefetto di Torino ha provveduto a formale diffida in data 21 febbraio 2005, affinché si provvedesse all'elezione del presidente, del vicepresidente e della giunta, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Anche tale ulteriore termine è decorso infruttuosamente.

Visto che il consiglio comunitario è incorso in una grave e persistente violazione dell'art. 32 della legge regionale Piemonte n. 19 del 22 luglio 2003 e che, in mancanza degli organi esecutivi, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana Valchiusella, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana Valchiusella, con sede in Alice Superiore (Torino), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Romilda Tafuri.

Roma, 29 luglio 2005

Il capo dipartimento
per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

05A08092

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Kozlowski Andrzej, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Kozlowski Andrzej, cittadino polacco, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di

attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Kozlowski Andrzej è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 16 dicembre 1985 dall'Accademia di Medicina della Pomerania «Gen. Karol Swierczewski» dia Szczecin (Polonia) al sig. Kozlowski Andrzej, cittadino polacco, nato a Kostrzyn (Polonia) il 25 febbraio 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Kozlowski Andrzej è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07977

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Heidari Ghadikolaei Jamshid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Heidari Ghadikolaei Jamshid, cittadino iraniano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 11 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Heidari Ghadikolaei Jamshid è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 3 gennaio 2000 dall'Università delle Scienze Mediche e Servizi Sanitari dell'Università di Sari (Iran) al sig. Heidari Ghadikolaei Jamshid, nato a Ghaemshahr (Iran) il

9 gennaio 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Heidari Ghadikolaei Jamshid è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07978

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Lamti Mohamed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Lamti Mohamed, cittadino tunisino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Docteur en Médecine» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Lamti Mohamed è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Docteur en Médecine» rilasciato in data 2 giugno 2001 dal «Ministère de l'Enseignement Supérieur - Faculté de Médecine de Tunis» (Tunisia) al sig. Lamti Mohamed, nato a Sousse (Tunisia) il 10 novembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Lamti Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07979

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Beheshti Mohammad Hasan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Beheshti Mohammad Hasan, cittadino iraniano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottorato in Medicina» conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti, la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 11 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Beheshti Mohammad Hasan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottorato in Medicina» rilasciato in data 22 agosto 1996 dall'Università di Scienze Mediche e di Servizi Igienici e Terapeutici di Babol (Iran) al sig. Beheshti Mohammad Hasan, nato a Behshahr (Iran) il 1° maggio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Beheshti Mohammad Hasan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07980

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Radomir Branković Jelena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Radomir Branković Jelena, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in Medicina» conseguito in Serbia e Montenegro, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Radomir Branković Jelena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottore in Medicina» rilasciato in data 27 dicembre 2001 dalla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Belgrado (Serbia e Montenegro) alla sig.ra Radomir Branković Jelena, nata a Belgrado (Serbia e Montenegro) il 31 gennaio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Radomir Brankovic' Jelena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: Mastrocola

05A07981

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Teodoreanu Râznicu Lucia-Dana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Teodoreanu Râznicu Lucia-Dana, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Teodoreanu Râznicu Lucia-Dana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto del certificato di matrimonio rilasciato in data 26 dicembre 1985 dall'ufficiale dello stato civile del comune di Bucarest, dal quale si evince la modifica del cognome dell'interessata da Râznicu Lucia - Dana in Teodoreanu Lucia-Dana;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctore-Medic» rilasciato in data 16 giugno 1982 dall'Istituto di Medicina e Farmacia di Bucarest - Facoltà di Medicina Generale (Romania) alla sig.ra Teodoreanu Râznicu Lucia-Dana, nata a Beius, Bihor (Romania) il 26 gennaio 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Teodoreanu Râznicu Lucia-Dana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07982

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Pezzilli Sandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pezzilli Sandra, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Pezzilli Sandra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 25 novembre 1998 dalla «Fundaçâo Arnaldo Vieira de Carvalho - Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo» (Brasile) alla sig.ra Pezzilli Sandra, cittadina italiana, nata a Torino il 18 dicembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Pezzilli Sandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07983

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, al dott. Olivares Bermudez Bernardo Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Olivares Bermudez Bernardo Antonio, cittadino cubano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «endocrinologia» conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Olivares Bermudez Bernardo Antonio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in endocrinologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «endocrinologia» rilasciato in data 29 maggio 1990 dal Ministero della pubblica sanità, l'Avana (Cuba) al dott. Olivares Bermudez Bernardo Antonio nato a Guantanamo (Cuba) il 2 dicembre 1962 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08126

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Cammisa Flavia Carmen Silvana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cammisa Flavia Carmen Silvana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «farmaceutica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Cammisa Flavia Carmen Silvana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «farmaceutica» rilasciato in data 9 aprile 2003 dall'Universidad de Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Cammisa Flavia Carmen Silvana nata a Buenos Aires (Argentina) il 9 ottobre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista;

2. La dott.ssa Cammisa Flavia Carmen Silvana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08124

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Barballushi Tafili Lirije, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Barballushi Tafili Lirije, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «diplome farmaciste» conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Barballushi Tafili Lirije è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto del certificato di matrimonio, rilasciato dal distretto Scutari (Rep. Albania) in data 19 agosto 2003, dal quale si evince la modifica del cognome da Barballushi Lirije a Tafili Lirije;

Decreta:

1. Il titolo di «diplome farmaciste» rilasciato in data 14 maggio 1978 dall'Università degli studi di Tirana, facoltà di medicina alla sig.ra Barballushi Tafili Lirije

nata a Sbkoder in Albania il 20 ottobre 1955 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Barballushi Tafili Lirije è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08125

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Sameh Atta Estafanous Henin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Sameh Atta Estafanous Henin, cittadino egiziano ha chiesto il riconoscimento del titolo di «bachelor» conseguito Egitto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Sameh Atta Estafanous Henin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «bachelor» rilasciato in data ottobre 1990 dall'Università di Zagazig al sig. Sameh Atta Estafanous Henin nato a Le Fayoum il 12 ottobre 1964 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. Il dott. Sameh Atta Estafanous Henin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08127

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Preza Sair, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Preza Sair, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento, del titolo di «diplome-farmacist» conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Preza Sair è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «diplome-farmacist» rilasciato in data 30 maggio 1968 dall'Università degli studi di Tirana (Albania) al sig. Preza Sair nato a Tirana (Albania) il 17 marzo 1944, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. Il dott. Preza Sair è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08128

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Clara Zappi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Clara Zappi, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «farmaceutica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comna 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Clara Zappi è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «farmaceutico» rilasciato in data 20 giugno 1997 dall'Universidad Central de Venezuela di Caracas alla sig.ra Clara Zappi nata a Caracas (Venezuela) il 30 novembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista;

2. La dott.ssa Clara Zappi è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08129

DECRETO 2 agosto 2005.

Riconoscimento, al dott. Schunemann Jens Holger, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Schunemann Jens Holger, cittadino tedesco, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «medicina interna» conseguito in U.S.A., ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 15 marzo 2005;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è stato autorizzato ad iscriversi in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «medicina interna» rilasciato in data 18 giugno 2000 dal State University di New York di Buffalo, al dott. Schunemann Holger Jens nato a Braunschweig (Germania) l'8 marzo 1967 - corredato dalla certificazione di iscrizione all'American Board of Internal Medicine n. 196126 del 2002 - è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08123

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Circolo ricreativo aziendale lavoratori ospedali civili di Genova San Martino», in Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art 2545-*octiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminate le risultanze ispettive dalle quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*octiesdecies;*

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma II, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive:

Decreta:

La seguente società cooperativa, è cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6/2003, con provvedimento di questa Autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese medesimo.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'Autorità governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima Autorità, il Conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza:

la cooperativa «Circolo ricreativo aziendale lavoratori ospedali civili di Genova San Martino», con sede in Genova, viale Benedetto XV n. 10, pad. 8, costituita per rogito notaio Massimo di Paolo, repertorio n. 5571, registro delle imprese n. 35418, codice fiscale e/o partita iva (numero iscrizione Camera commercio, industria ed artigianato) 95001520105.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 22 luglio 2005

Il dirigente: CASERTA

05A08120

DECRETO 28 luglio 2005.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto della Direzione provinciale del lavoro di Varese del 20 dicembre 2001, con il quale il Comitato provinciale INPS di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per il quadriennio 2001 - 2005;

Considerato che, a decorrere dal 1° luglio 2005 la dott.ssa Mariarosaria Simonelli ha assunto la reggenza della Direzione provinciale del lavoro di Varese;

Decreta

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Varese, dott.ssa Mariarosaria Simonelli, quale componente di diritto, in rappresentanza del Ministero del lavoro, in seno al Comitato provinciale INPS di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 28 luglio 2005

Il direttore provinciale: SIMONELLI

05A08118

DECRETO 28 luglio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 14 del 22 ottobre 1996, relativo all'aggiornamento della commissione provinciale per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro;

Considerato che, a decorrere dal 1° luglio 2005 la dott.ssa Mariarosaria Simonelli ha assunto la reggenza della Direzione provinciale del lavoro di Varese;

Decreta

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Varese, dott.ssa Mariarosaria Simonelli membro effettivo della commissione provinciale, per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese, con funzioni di presidente.

Quale membro supplente è confermato il sig. Stefano Bombardieri.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 28 luglio 2005

Il direttore provinciale: SIMONELLI

05A08119

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini atti a dare vini spumanti per le regioni Emilia-Romagna e Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
PAGR IX

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001 n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante «norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura delle regioni Emilia-Romagna e Piemonte con i quale gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola, per i vini a IGT e per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1 del presente decreto;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa ottenuti da:

uve raccolte nelle aree viticole della regione Emilia-Romagna per i vini da tavola, per i vini IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte atte a dare vini da tavola nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2005

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI.

Regione Emilia-Romagna

Trebbiano romagnolo, Albana, Chardonnay, Montù, Pignoletto, Pinot Bianco, Riesling Italico, Sauvignon, Barbera, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco grasparossa, Lambrusco marani, Lambrusco salamino, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Raboso veronese, Sangiovese, Alionza, Malvasia Bianca di Candia, Mostosa, Muller Thurgau, Pinot Grigio, Tocai Friulano, Riesling, Trebbiano Toscano, Ancellotta, Cabernet Franc,

Canina nera, Fortana, Gamay, Negretto, Pinot Nero, Syrah, Terrano, Uva Longanesi, Lambrusco maestri, Biancame, Bombino bianco, Montepulciano, Trebbiano modenese, Lambrusco viadanese, Malbo gentile, Sgavetta, Uva tosca, Moscato Bianco, Bonarda, Croatina, Bervedino, Malvasia di Candia aromatica, Manzoni bianco, Dolcetto, Ortugo, Malvasia rosa, Marsanne, Melara, Santa Maria, Verdea, Ervi Fiano, Groppello gentile, Lambrusco montericco, Marzemino, Verdicchio bianco, Alicante, Carmenère Centesimino, Durella, Garganega, Lambrusco oliva, Petit verdot, Semillon, Spergola, Traminer Aromatico, Refosco dal peduncolo rosso.

Regione Piemonte

Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera b., Becuet n. Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Chatus, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di casorzo, Malvasia di schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato bianco, Moscato nero di acqui, Muller thurgau, Nascetta, Nebbiolo, Neretta cuneese, Neretto di Bairo, Pelaverga, Pelaverga Piccolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Plassa, Quagliano, Riesling, Riesling italico, Rossese bianco b., Ruché, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrah, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina.

05A07994

DECRETO 3 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e dei vini IGT per la regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
PAGR IX

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Lazio, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette.

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Lazio atte a dare vini da tavola e vini a IGT «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Frusinate» e «Lazio»;

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2005

Il direttore generale: PETROLI

05A07995

DECRETO 3 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini spumanti per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
PAGR IX

Visto il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condi-

zioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale deI 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Veneto, e della regione Friuli-Venezia Giulia, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette.

Considerato, altresì, che la regione Veneto ha indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti:

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto atte a dare vini da tavola e vini a IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Friuli-Venezia Giulia limitatamente alle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, atte a dare vini da tavola e vini ad IGT (tutte le tipologie);

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2005

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI.

Regione Veneto

Chardonnay, Traminer Aromatico, Garganega, Muller Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico, Silvaner Verde, Tocai Friulano, Trebbiano Soave, Trebbiano Toscano, Bianchetta Trevigiana, Manzoni Bianco, Malvasia Istriana, Moscato Giallo, Moscato Bianco, Sauvignon, Veltriner, Marzemina Bianca, Verduzzo Friulano, Verduzzo Trevigiano, Prosecco Lungo, Vespaiola, Durella, Riesling, Cortese, Nosiola, Prosecco, Prevenda, Verdiso, Pinella, Corvina, Corvinone, Lambrusco F.F., Merlot, Molinara, Pinot Nero, Rondinella, Schiava Grigia, Schiava Gentile, Schiava Grossa, Teroldego, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Croatina, Lagrein, Marzemino, Negrara, Raboso Piave, Raboso Veronese, Gropello Gentile, Sangiovese, Ancellotta, Freisa, Tocai Rosso, Refosco P.R., I.M. 2.15, Malbech, Franconia, Barbera.

05A07996

DECRETO 4 agosto 2005.

Disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2005/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione dell'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della commissione del 28 giugno 2001 recante modalità di applicazione del reg. n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare gli articoli 14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC e IGT;

Visto il proprio decreto 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002, per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;

Visto il proprio decreto 29 luglio 2004 recante disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2004/2005.

Considerato che sono in corso presso i competenti Enti le procedure per l'istituzione e per l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T. sulla base delle disposizioni di cui al citato accordo del 25 luglio 2002 e che pertanto permangono tuttora le condizioni che hanno determinato l'emanazione del citato decreto 29 luglio 2004;

Ritenuto di dover stabilire le opportune disposizioni per assicurare la correttezza e la certezza della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2005/2006, nonché assicurare i relativi controlli da parte degli organismi preposti, nelle more dell'emanazione delle disposizioni definitive per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;

Sentite le regioni e province autonome nella specifica riunione del 14 luglio 2005;

Decreta:

Articolo unico

Per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT presso le competenti camere di commercio, in via transitoria e per la sola campagna vendemmiale 2005/2006, si adottano le disposizioni e la modulistica previste nel decreto 29 luglio 2004 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08099

DECRETO 4 agosto 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Liguria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/2);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005) 1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

Venti impetuosi dal 10 aprile 2005 all'11 aprile 2005, nella provincia di Genova;

Ritenuto di accogliere la proposta dalla regione Liguria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Genova: venti impetuosi dal 10 aprile 2005 all'11 aprile 2005; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del comune di Nè.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08101

DECRETO 4 agosto 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/2);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dal 12 novembre 2004 al 5 marzo 2005, nella provincia di Foggia;

Ritenuto di accogliere la proposta dalla regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Foggia:

piogge persistenti dal 12 novembre 2004 al 5 marzo 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c), d),* nel territorio dei comuni di Lesina, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Rignano Garganico, San Marco in Lamis;

piogge persistenti dal 12 novembre 2004 al 5 marzo 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del comune di Serracapriola.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08102

DECRETO 4 agosto 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Umbria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/2);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Considerato che con la medesima decisione la Commissione UE ha ritenuto che gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo I, del trattato;

Vista la proposta della regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali del 10 e dell'11 aprile 2005;

Ritenuto di accogliere la proposta dalla regione Umbria;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Perugia:

piogge alluvionali del 10 e dell'11 aprile 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio del comune di Gualdo Tadino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08103

DECRETO 4 agosto 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Venti impetuosi del 10 ed 11 aprile 2005, nella provincia di Pistoia;

Ritenuto di accogliere la proposta dalla regione Toscana subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Pistoia:

venti impetuosi del 10 ed 11 aprile 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c), d)*; e art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Montale, Pescia, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravale Pistoiese, Uzzano.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08104

DECRETO 4 agosto 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione

dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 3 aprile 2005 al 5 aprile 2005 nella provincia di Cagliari;

Ritenuto di accogliere la proposta dalla regione Toscana subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Cagliari:

piogge alluvionali dal 3 aprile 2005 al 5 aprile 2005;

provvidenza di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), d)*, nel territorio dei comuni di Capoterra, Comus De Maria, Pula, Sarroch, Villa San Pietro;

piogge alluvionali dal 3 aprile 2005 al 5 aprile 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Capoterra, Domus De Maria, Pula, Sarroch, Sinnai, Villa San Pietro.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08105

DECRETO 4 agosto 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Abruzzo di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Nevicate dal 25 gennaio all'8 marzo 2005;

Ritenuto di accogliere la proposta dalla regione Toscana subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Teramo:

nevicate dal 25 gennaio all'8 marzo 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Atri, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti Cellino Attanasio; Cermignano, Montefino, Morro D'Oro, Notaresco, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08106

DECRETO 4 agosto 2005.

Modifica al decreto 31 marzo 2005 concernente l'integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli olî di oliva extravergini e vergini.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2005, concernente l'integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli olî di oliva extravergini e vergini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 7 aprile 2005;

Vista la nota n. 130803 del 6 luglio 2005, con la quale la regione Basilicata ha comunicato che per mero errore di trasmissione non è stata inviata a questa amministrazione la delibera n. 605 del 23 giugno 2004, con la quale veniva iscritto nell'elenco regionale il sig. Angelo Bozza, nato a Roma il 17 novembre 1966;

Considerato che occorre integrare l'elenco nazionale allegato al decreto del 31 marzo 2005 sopracitato con il predetto nominativo;

Decreta:

Articolo unico

Per effetto del presente decreto l'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli olî extravergini e vergini viene integrato con il seguente nominativo segnalato dalla regione Basilicata: Bozza Angelo, nato a Roma il 17 novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08114

DECRETO 4 agosto 2005.

Ridefinizione delle modalità tecniche di effettuazione del fermo per le aree del medio e basso Adriatico, nonché dello Ionio anche in ragione delle rappresentate esigenze di carattere economico-sociale delle marinerie delle suddette aree.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che prevede l'istituzione di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione di interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno specifico stanziamento per ciascun anno;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'art. 3, comma 2, istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che agli articolo 4, 14 e 14-*bis*, stabilisce gli obiettivi d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che, all'art. 5, comma 2, determina i riferimenti programmatici ed operativi per il settore da adottare per l'anno 2005 mediante l'utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;

Visti i decreti ministeriali 19 giugno 2003, recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 ed in particolare l'art. 7 che istituisce zone di tutela biologica ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 le quali, allo stato, risultano essere in numero di 11;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 2005, con il quale è stato approvato il piano per la protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2005;

Vista la richiesta delle organizzazioni professionali della pesca (movimento cooperativo ed associazione di armatori) e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca in data 3 agosto 2005;

Ritenuta l'opportunità di ridefinire le modalità tecniche di effettuazione del fermo per le aree del medio e basso Adriatico, nonché dello Ionio anche in ragione delle rappresentate esigenze di carattere economico-sociale delle marinerie delle suddette aree;

Visto il decreto del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 luglio 2005 in premessa citato sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli compresi, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 13 agosto al 27 agosto 2005 e dal 17 settembre al 1º ottobre 2005.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari compresi, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dall'8 agosto al 6 settembre 2005.

3-*bis.* Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Crotone compresi, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 3 settembre al 17 settembre 2005 e dal 30 settembre al 14 ottobre 2005.».

2. Le navi da pesca di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 luglio 2005 possono comunque svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica.

3. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia possono effettuare l'interruzione dell'attività di pesca di cui all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 14 luglio 2005 in maniera cumulativa al termine della campagna di pesca dandone comunicazione alla Capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave stessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

05A08115

DECRETO 5 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini atti a dare vini spumanti per la regione Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
PAGR IX

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'Assessorato all'agricoltura della regione Umbria, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la regione Umbria ha indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Umbria atte a dare vini da tavola e vini a IGT nonché per le seguenti varietà di uve atte a dare vini spumanti: Chardonnay Bianco, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Grechetto Bianco.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: PETROLI

05A08113

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 agosto 2005.

Rettifica delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando straordinario del 2003, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori del settore «industria», «turismo» e «commercio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive emanate ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5, comma 5, prevede la possibilità di formare ulteriori graduatorie sulla base di specifici obiettivi fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e le successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni ai settori industria e servizi;

Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attività produttiva n. 900516 del 13 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al settore turistico-alberghiero;

Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attività produttiva n. 900047 del 25 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al settore del commercio;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 14 luglio 2003 che ha definito i criteri per la concessione della agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 attraverso un bando straordinario destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori;

Vista la circolare applicativa del Ministro della attività produttive n. 946471 del 9 dicembre 2003 che ha recepito le indicazioni dei singoli comuni in merito ai settori produttivi oggetto del bando speciale «isole minori» e fornito indicazioni e precisazioni per l'attuazione del bando stesso;

Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 16 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 2005, con il quale sono state emanate le graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando straordinario della citata legge n. 488 destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori del settore «industria», «turismo» e «commercio»;

Considerato che in seguito a controlli effettuati, è stata riscontrata nella graduatoria delle regione Sicilia, settore turistico-alberghiero, l'erronea attribuzione ad alcune domande della maggiorazione del 10% del valore degli indicatori, e che pertanto occorre provvedere alla conseguente rettifica della graduatoria;

Considerato che, prima di procedere a tale rettifica, il Ministero ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/1990, ad informare le imprese interessate per le quali si determina, in conseguenza della corretta applicazione della maggiorazione, una modifica della posizione in graduatoria e quindi della concessione o diniego delle agevolazioni, nonché a valutare le osservazioni pervenute;

Considerato che nella graduatoria della regione Campania settore turistico-alberghiero (allegato 2/8 al citato decreto 16 marzo 2005), per un errore verificatosi nel software di stampa per l'iniziativa n. 41571-13 «Leonic» è stato riportato come importo dell'agevolazione concedibile 430.074 anziché 450.902 come poi correttamente indicato nel decreto di concessione provvisoria n. 141619 del 5 maggio 2005, già trasmesso alla ditta beneficiaria;

Ritenuto di dover provvedere a rettificare quanto erroneamente pubblicato;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato n. 2/10 al decreto del 16 marzo 2005 richiamato in premessa, relativo alla graduatoria del settore turistico-alberghiero della Regione siciliana è annullato e sostituito da quello allegato al presente decreto indicato con il medesimo numero.

L'importo dell'agevolazione concedibile riportato nella graduatoria della regione Campania settore turistico-alberghiero (allegato 2/8 del decreto 16 marzo 2005), relativo al progetto n. 41571-13 «Leonic» è rettificato in 450.902.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

19 **LEGGE 488/92 - BANDO STRAORDINARIO ISOLE MINORI - GRADUATORIA REGIONALE DELLA SICILIA - SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO** **Allegato 2/10**

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 119	I1	I2
MEDIE	0,5260338861	0,0159710475
DEVIAZIONI STANDARD	0,1200600518	0,0096496512

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
					INDICATORI		MAGGIORAZIONI									
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione	Comune di ubicazione dell'iniziativa	Prov.	1 Capitale proprio	2 Occupazione attivata	1	2	3	Somma indicatori normalizzati	Dimen-sione	Ob.	Cofin.	Esito con-clusivo	Cod. escl.	Agevolaz. Concedibile (Euro)
1	32389-13	BLU & GREEN DI SALLIA ANGELA E C	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5295657	0,0418629	5%		10%	4,0249758	P	1		A		118.521
2	14332-13	ORSA MAGGIORE	FAVIGNANA	TP	0,6000000	0,0318533	5%		10%	3,5067365	P	1		A		55.222
3	28368-12	CASERTA BERNARDINA	USTICA	PA	0,5000000	0,0395648	5%		10%	3,4679027	P	1		A		67.826
4	38529-13	HOTEL VEGA SNC DI BARTOLO GIOVANNA E C	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,6000000	0,0312500	5%		10%	3,4348380	P	1		A		51.358
5	38782-13	HOTEL RISTORANTE CAVALLUCCIO MARINO DI BOLINO ANGELINA	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,6000000	0,0261917	5%		10%	2,8320136	P	1		A		102.968
6	13283-13	HOTEL MIR MAR DI TUCCIO ANNA	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5500000	0,0289855	5%		10%	2,6860386	P	1		A		102.762
7	38544-13	VALENZA ROSA	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0309598	5%		10%	2,4423994	P	1		A		130.653
8	38785-13	RESIDENCE FICO D'INDIA DI DEL VOLGO CATERINA	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5000000	0,0297619	5%		10%	2,2996393	P	1		A		66.364
9	36407-13	D'ALBORA LUISA	SANTA MARINA SALINA	ME	0,6000000	0,0215827	5%		10%	2,2827347	P	1		A		73.282
10	80874-12	MARCO DE BARTOLI & C	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0286697	5%		10%	2,1694760	P	1		A		115.438
11	77162-12	VILLAGGIO TURISTICO QUATTRO ROSE	FAVIGNANA	TP	0,5500000	0,0306542	5%			2,1091308	P	1		A		160.408
12	69782-12	LE PALME	SANTA MARINA SALINA	ME	0,5000000	0,0274223	5%		10%	2,0208168	P	1		A		73.006
13	38541-13	CAP 180° GROUP	FAVIGNANA	TP	0,5000000	0,0266951	5%		10%	1,9341525	P	1		A		128.571
14	11161-13	PANTELLERIA CLUB	PANTELLERIA	TP	0,5030709	0,0251256	5%		10%	1,7765217	P	1		A		96.074
15	37363-13	ANSA DI CAMPO GIOVAN BATTISTA	FAVIGNANA	TP	0,5000000	0,0252845	5%		10%	1,7660438	P	1		A		105.136
16	37372-13	WINE RESORT DI ABRIGNANI MARIA VITA & C	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0236842	5%		10%	1,5753276	P	1		A		124.396
17	22607-13	CANNISTRA' MARIA ROSA	LIPARI	ME	0,6000000	0,0155682	5%		10%	1,5659549	P	1		A		101.840
18	32305-13	PUNTA SCARIO	MALFA	ME	0,6000000	0,0144553	5%		10%	1,4333247	P	1		A		100.866
19	27393-13	MORFEO33	LIPARI	ME	0,5410539	0,0183824	5%		10%	1,3367205	P	1		A		97.712
20	23058-13	VANIGLIA SNC DI CRISTINA BONI & MIRIAM LAVORATORINI	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0213493	5%		10%	1,2970652	P	1		A		77.942
21	31318-13	CAVALLINI FIORELLA	LIPARI	ME	0,5000000	0,0203874	5%		10%	1,1824305	P	1		A		129.676
22	11159-13	LA BIBLIOTECA DU PRUFISSURI DI GIOVANNI SALERNO	PANTELLERIA	TP	0,4594595	0,0231660	5%		10%	1,1252523	P	1		A		81.528
23	11688-13	ARISTON DI TRANCHINA UMBERTO	USTICA	PA	0,6000000	0,0171389	5%			1,0757821	P	1		A		236.013
24	38538-13	BARBARA SALEMI	USTICA	PA	0,5000000	0,0191327	5%		10%	1,0329013	P	1		A		107.112
25	12762-11	PROGETTO IMPRESA SERVIZI INNOVATIVI	LIPARI	ME	0,5000000	0,0190476	5%		10%	1,0227594	P	1		A		69.780
26	60271-12	MENALDA TOURS DI ANSELMO URSO	LIPARI	ME	0,6000000	0,0106838	5%		10%	0,9838551	P	1		A		50.834
27	60269-12	GELSO SERVICE	LIPARI	ME	0,5389908	0,0154817	5%		10%	0,9712673	P	1		A		105.076
28	29251-13	EMMA CATALDO	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0186071	5%		10%	0,9702627	P	1		A		124.384
29	11820-13	AZIENDA TURISTICA RANDO DI RANDO RACHELE	LIPARI	ME	0,5000000	0,0178571	5%		10%	0,8808813	P	1		A		126.406
30	15424-13	LINEA SPORT DI RODOLFO AIELLO	LIPARI	ME	0,4997378	0,0178291	5%		10%	0,8750329	P	1		A		129.388
31	77164-12	MARCONATO MARINA	PANTELLERIA	TP	0,5001161	0,0232288	5%			0,8648907	P	1		A		780.633
32	23797-13	AN FRA SAN DI RUGGERA SANTO & C	SANTA MARINA SALINA	ME	0,4897855	0,0178754	5%		10%	0,7852223	P	1		A		104.421
33	38539-13	MOLO 71	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0222434	5%			0,7566518	P	1		A		212.472
34	37178-12	VENTO MARIA	SANTA MARINA SALINA	ME	0,4995837	0,0166528	5%		10%	0,7333709	P	1		A		79.300
35	28777-13	TRANCHINA SALVATORE	USTICA	PA	0,5000000	0,0165563	5%		10%	0,7258580	P	1		A		119.820
36	14331-13	TERRA DEL SOLE DI AIUTO ANTONIO & C	FAVIGNANA	TP	0,5000000	0,0208714	5%			0,6073614	P	1		A		258.534
37	28638-13	LA SPADA CARLO	LIPARI	ME	0,5000000	0,0154799	5%		10%	0,5975777	P	1		A		128.730
38	23752-13	LA VELA	LIPARI	ME	0,6000000	0,0125786	5%			0,5795657	P	1		A		209.268
39	15356-13	ERVAJANCA	LIPARI	ME	0,5000000	0,0150754	5%		10%	0,5493713	P	1		A		126.016
40	84846-12	SERRA LUCA	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0145682	5%		10%	0,4889256	P	1		A		126.126
41	36406-13	TARANTO MARIA	LIPARI	ME	0,4897855	0,0153218	5%		10%	0,4808962	P	1		A		104.862
42	38550-13	BIVIANO ANGELO	LIPARI	ME	0,5000000	0,0144686	5%		10%	0,4770558	P	1		A		120.459
43	28887-13	PASQUE' STUCCHI ROBERTO	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,6000000	0,0060302	5%		10%	0,4292610	P	1		A		104.666
44	28603-13	PINNATA RESIDENCES SAS DI ANTONIO BERNARDI & C	LIPARI	ME	0,5500000	0,0118557			10%	0,3541069	P	1		A		115.120
45	38543-13	VINCENZA VENEZIA	USTICA	PA	0,5000000	0,0183016	5%			0,3277357	P	1		A		184.272
46	38542-13	VINCENZA VENEZIA	USTICA	PA	0,5000000	0,0182732	5%			0,3246455	P	1		A		295.008
47	37373-13	ROOF GARDEN	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0182577	5%			0,3229589	P	1		A		125.338
48	27368-13	CUSOLITO DOMENICO	LIPARI	ME	0,5000000	0,0180366	5%			0,2989005	P	1		A		261.234
49	38514-13	SIDOTI BARTOLO	SANTA MARINA SALINA	ME	0,5000000	0,0123533	5%		10%	0,2249643	P	1		A		109.908
50	38548-13	LA ROSA FRANCESCO	SANTA MARINA SALINA	ME	0,5000000	0,0120992	5%		10%	0,1946818	P	1		A		110.756

19 **LEGGE 488/92 - BANDO STRAORDINARIO ISOLE MINORI - GRADUATORIA REGIONALE DELLA SICILIA - SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO** **Allegato 2/10**

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 119	I1	I2
MEDIE	0,5260338861	0,0159710475
DEVIAZIONI STANDARD	0,1200600518	0,0096496512

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
					INDICATORI		MAGGIORAZIONI									
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione	Comune di ubicazione dell'iniziativa	Prov.	1 Capitale proprio	2 Occupazione attivata	1	2	3	Somma indicatori normalizzati	Dimen-sione	Ob.	Cofin.	Esito con-clusivo	Cod. escl.	Agevolaz. Concedibile (Euro)
51	28615-13	LA ROSA DEI VENTI	LIPARI	ME	0,5000000	0,0170635	5%			0,1930153	P	1		A		340.278
52	92009-12	HOTEL TRATTORIA MAMMA SANTINA DI MARIO GULLO	SANTA MARINA SALINA	ME	0,4231119	0,0181984	5%		10%	0,1850801	P	1		A		59.548
53	38702-13	SARAHLEE DI LEE ANN TOMASELLO	LIPARI	ME	0,4231235	0,0181598	5%		10%	0,1805910	P	1		A		109.402
54	19535-13	CAMPING EGAD DI MANUGUERRA GIUSEPPE E C	FAVIGNANA	TP	0,5477413	0,0077002	5%		10%	0,1277217	P	1		A		115.210
55	68197-12	STELMAR DI MAROTTA ANTONINO	LIPARI	ME	0,5859135	0,0094540	5%			0,1163758	P	1		A		223.714
56	36591-13	QUATTRONE ANGELA	LIPARI	ME	0,4403606	0,0208044	5%			0,0784873	P	1		A		96.796
57	11693-13	VITRANO ANNA MARIA	USTICA	PA	0,3808543	0,0205867	5%		10%	0,0649403	P	1		A		130.863
58	38547-13	BARCA GAETANO	LIPARI	ME	0,5000000	0,0107701	5%		10%	0,0362860	P	1		A		121.304
59	28359-13	LA CASA DEL VENTO SNC DI VALLINI DANIA & C	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0106553	5%		10%	0,0226046	P	1		A		123.698
60	25420-13	G & G ALESSANDRI DI ALESSANDRI GRAZIA	USTICA	PA	0,5000000	0,0105652	5%		10%	0,0118669	P	1		A		125.488
61	27696-13	SEA TAXI DI CAMPO GIACOMO	FAVIGNANA	TP	0,5000000	0,0102669	5%		10%	- 0,0236830	P	1		A		138.194
62	26301-13	VINCENZO CONSIGLIO BRIGNONE	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5000000	0,0146843	5%			- 0,0658707	P	1		A		179.430
63	28753-13	LA GORGONIA DI RANDO ROSALIA	USTICA	PA	0,4838493	0,0134590			10%	- 0,0692050	P	1		A		95.655
64	32301-13	GIALLO ROSSO DI MARCO SCOGLIO	LIPARI	ME	0,5500000	0,0104877	5%			- 0,0852309	P	1		A		112.316
65	37364-13	FAVITUR XXI SECOLO	FAVIGNANA	TP	0,5000000	0,0143400	5%			- 0,1033348	P	1		A		1.089.405
66	11683-13	TOURIST SERVICE DI FILOMENA DI MARIA & C	PANTELLERIA	TP	0,4084034	0,0168067	5%		10%	- 0,1216621	P	1		A		112.376
67	15425-13	MATE SERVICE	LIPARI	ME	0,5000000	0,0089385	5%		10%	- 0,1819955	P	1		A		119.934
68	11679-13	LE STELE DI REKHALE DI CATERINA COSTA	PANTELLERIA	TP	0,3739683	0,0190476	5%		10%	- 0,1844402	P	1		A		99.344
69	37375-13	EGADI FACTORY	FAVIGNANA	TP	0,4917433	0,0140050	5%			- 0,2119969	P	1		A		636.848
70	38616-13	SABBATINO GIUSEPPA	MALFA	ME	0,4471795	0,0128205	5%		10%	- 0,2253002	P	1		A		114.746
71	27695-13	CECCHETTI ELISABETTA	FAVIGNANA	TP	0,5000000	0,0085324	5%		10%	- 0,2303926	P	1		A		77.462
72	38545-13	PADOMAX	LIPARI	ME	0,6000000	-	5%		10%	- 0,2893899	P	1		A		108.770
73	28957-13	SVILUPPO ISOLE	USTICA	PA	0,5000000	0,0123232	5%			- 0,3227873	P	1		A		462.620
74	41837-13	PROMOZIONE TURISTICA MEDITERRANEA	PANTELLERIA	TP	0,5877823	-	5%		10%	- 0,4064176	P	1		A		101.618
75	60273-12	ISOLE	LIPARI	ME	0,4992481	0,0112782	5%			- 0,4430718	P	1		A		89.036
76	83560-11	SOLARE DI DE FRANCISCI GIUSEPPE E URSO FRANCESCO	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5000000	0,0111921	5%			- 0,4458648	P	1		A		1.293.812
77	11681-13	IL MULINO DI ROSA GUERITO	PANTELLERIA	TP	0,3711048	0,0169972	5%		10%	- 0,4562254	P	1		A		110.808
78	11160-13	RESIDENZA DELLE PALME DI SALVATORE PARISI & C	PANTELLERIA	TP	0,3759318	0,0159744	5%		10%	- 0,5318823	P	1		A		124.618
79	41854-13	RESIDENCE DELL'ISOLA DI RESTIVO ANTONINO	USTICA	PA	0,4969770	0,0060459	5%		10%	- 0,5556779	P	1		A		109.480
80	11967-13	GIUFFRIA MARIA	USTICA	PA	0,5000000	0,0051840	5%		10%	- 0,6294391	P	1		A		126.822
81	11542-13	KALOS SAS DI DARIO MICELI & C	LIPARI	ME	0,5000000	0,0051335	5%		10%	- 0,6354575	P	1		A		127.952
81	11543-13	EOLIE SAS & C DI DISPENZA LUCREZIA	LIPARI	ME	0,5000000	0,0051335	5%		10%	- 0,6354575	P	1		A		122.240
83	34177-12	RESIDENZE TURISTICHE ISOLA DI USTICA	USTICA	PA	0,5500000	0,0076461				- 0,6631023	P	1		A		222.592
84	38435-13	GATTOPARDO	LENI	ME	0,5000000	0,0085485	5%			- 0,7335208	P	1		A		392.631
85	25433-13	MADILIA	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0083195	5%			- 0,7584388	P	1		A		80.499
86	25307-13	CASA SALINA DI DAL FALCO FABRIZIA	LENI	ME	0,3210412	0,0184382	5%		10%	- 0,7640300	P	1		A		121.582
87	11157-13	CULOMA DI LOREDANA MIRINO & C	PANTELLERIA	TP	0,3785434	0,0174444	5%			- 0,8277518	P	1		A		154.362
88	36565-13	FILIPPINO	LIPARI	ME	0,4684976	0,0118471				- 0,9065967	M	1		A		96.828
89	41849-13	EGADIM	FAVIGNANA	TP	0,5000000	0,0068776	5%			- 0,9153351	M	1		A		295.377
90	14107-13	SAMAC	FAVIGNANA	TP	0,4791608	0,0083916	5%			- 0,9328452	P	1		P	1	136.210
91	60274-12	ISOLE	LIPARI	ME	0,4819149	0,0079787	5%			- 0,9536875	P	1		N	1	-
92	33188-13	BINI ALESSANDRO	FAVIGNANA	TP	0,4217687	0,0102041			10%	- 1,0090308	P	1		N	1	-
93	20127-13	GEMINI IMMOBILIARE DI RADICI SERGIO	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0057703	5%			- 1,0358229	P	1		N	1	-
94	23751-13	LA VELA	LIPARI	ME	0,5000000	0,0056518	5%			- 1,0487171	P	1		N	1	-
95	27694-13	POLENA	FAVIGNANA	TP	0,5000000	0,0055274	5%			- 1,0622534	P	1		N	1	-
96	41102-13	CIRIMINNA FRANCESCO	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0033245			10%	- 1,0765007	P	1		N	1	-
97	38703-13	NATOLI CARMELO	LIPARI	ME	0,4471678	0,0054466	5%		10%	- 1,1041990	P	1		N	1	-
98	41101-13	CIRIMINNA DARIO	PANTELLERIA	TP	0,5000000	0,0027503			10%	- 1,1419559	P	1		N	1	-
99	41095-13	AZIENDA TURISTICA FLORIO	FAVIGNANA	TP	0,4993155	0,0045636	5%			- 1,1731130	P	1		N	1	-
100	86492-12	ITUCA INIZIATIVA TURISTICA CARONE	LIPARI	ME	0,4911715	0,0051553	5%			- 1,1799531	P	1		N	1	-

19 LEGGE 488/92 - BANDO STRAORDINARIO ISOLE MINORI - GRADUATORIA REGIONALE DELLA SICILIA - SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO — Allegato 2/10

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 119	I1	I2
MEDIE	0,5260338861	0,0159710475
DEVIAZIONI STANDARD	0,1200600518	0,0096496512

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
					INDICATORI		MAGGIORAZIONI									
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione	Comune di ubicazione dell'iniziativa	Prov.	1 Capitale proprio	2 Occupazione attivata	1	2	3	Somma indicatori normalizzati	Dimen-sione	Ob.	Cofin.	Esito con-clusivo	Cod. escl.	Agevolaz. Concedibile (Euro)
101	41850-13	IL PORTICO DEI FLLI GENTILE FABIO E LEONARDO	FAVIGNANA	TP	0,5000000	0,0039351	5%			- 1,2355151	P	1		N	1	-
102	41855-13	RESIDENCE DELL'ISOLA DI RESTIVO ANTONINO	USTICA	PA	0,4899477	0,0040209	5%			- 1,3140926	P	1		N	1	-
103	38646-13	FERRERI ANNA RITA	PANTELLERIA	TP	0,4922952	-	5%		10%	- 1,3210446	P	1		N	1	-
104	94192-12	AMORE MIO DI FERRARA GIOVANNI & C	LIPARI	ME	0,3750000	0,0110000	5%			- 1,5599705	P	1		N	1	-
105	11682-13	DAMMUSI E RELAX	PANTELLERIA	TP	0,3797573	0,0102859	5%			- 1,5960678	P	1		N	1	-
106	38705-13	SUBBA SAS DI RITA BARRICA & C	LIPARI	ME	0,3748640	0,0054407	5%	5%	10%	- 1,6131606	P	1		N	1	-
107	36610-13	FILINGERI GIOVANNA MARIA	FAVIGNANA	TP	0,3835716	0,0096923	5%			- 1,6273002	P	1		N	1	-
108	14109-13	SAMAC	FAVIGNANA	TP	0,3962507	0,0073516	5%			- 1,7711104	P	1		N	1	-
109	39557-13	SAGLIMBENI FILIPPO	LIPARI	ME	0,4149923	0,0023184	5%		10%	- 1,7851975	P	1		N	1	-
110	29125-13	USTICA VACANZE DI PADOVANI VINCENZO & C	USTICA	PA	0,3833307	0,0078777	5%			- 1,8268578	P	1		N	1	-
111	36592-13	COCOON	LIPARI	ME	0,4032127	0,0061000	5%			- 1,8464128	P	1		N	1	-
112	383-13	ITALIANA CAPERS SUD	LIPARI	ME	0,4987990	-				- 1,8819346	P	1		N	1	-
113	384-13	CASE VACANZE "CLAUDIA" DEL RAG GIUSEPPE SPINELLA	LIPARI	ME	0,4194631	-			10%	- 2,1933586	P	1		N	1	-
114	11819-13	DITTA GIUFFRE' SABINA	SANTA MARINA SALINA	ME	0,1685714	0,0185714	5%		10%	- 2,2085938	P	1		N	1	-
115	60073-12	ABRAXAS DI TRIPODI ATTILIO E C	PANTELLERIA	TP	0,2552514	0,0082606	5%			- 2,9053269	P	1		N	1	-
116	38386-13	FAI	LENI	ME	0,2593985	0,0053706			10%	- 3,0476687	P	1		N	1	-
117	60270-12	MIRENDA GIUSEPPA	SANTA MARINA SALINA	ME	-	0,0209864	5%		10%	- 3,5354534	P	1		N	1	-
118	60267-12	MIRENDA GIUSEPPA	SANTA MARINA SALINA	ME	-	0,0104037	5%			- 4,9044640	P	1		N	1	-
119	11154-13	F LLI CASANO	PANTELLERIA	TP	-	0,0103708	5%			- 4,9080440	P	1		N	1	-

05A08100

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2005.

Modifica ai decreti 29 dicembre 2003 e 22 giugno 2004, relativo ad alcuni progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 2264 del 29 dicembre 2003 e n. 801 del 22 giugno 2004, con i quali la Pharmacia Upjohn S.p.A. e la Pharmacia Italia S.p.A. pr. nn. 3621, 3440 e 2680, sono stati ammessi al finanziamento;

Vista la nota del dott. Osvaldo Ronconi, perito designato dal tribunale di Monza, pervenuta in data 21 giugno 2005 prot. n. 7881, con la quale, su espressa richiesta della Pharmacia Italia S.p.A., attesta che i progetti sopra indicati, ammessi al finanziamento con decreti dirigenziali n. 2264 del 29 dicembre 2003 e n. 801 del 22 giugno 2004, sono conferiti alla sola Pharmacia Italia S.p.A. a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda della Pharmacia Upjohn S.p.A.;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dei 2264 del 29 dicembre 2003 e n. 801 del 22 giugno 2004, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

3621 Pharmacia & Upjohn S.p.A. Milano - Pharmacia Italia S.p.A. Milano: piattaforma kinasica: strategia innovativa per la identificazione di nuovi farmaci antitumorali. Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003; Variazione della titolarità in capo alla sola Pharmacia Italia S.p.A..

3440 Pharmacia Italia S.p.A. Milano - Pharmacia & Upjohn S.p.A. Milano: sistema integrato di metodologie, modelli, tecnologie ad alto valore innovativo per la caratterizzazione fisico-chimica, tossicologica e farmacocinetica di nuovi farmaci antitumorali. Rispetto a quanto decretato in data 29 dicembre 2003 e 22 giugno 2004; Variazione della titolarità in capo alla sola Pharmacia Italia S.p.A..

2680 Pharmacia Italia S.p.A. Milano - Pharmacia & Upjohn S.p.A. Milano: ricerca su nuovi modelli sperimentali e terapia farmacologica per la malattia di alzheimer. Rispetto a quanto decretato in data 29 dicembre 2003; Variazione della titolarità in capo alla sola Pharmacia Italia S.p.A..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A08112

DECRETO 1° agosto 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a euro 4.066.400,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 maggio 2005 e riportate nel rispettivo resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'esercizio 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 4.066.400,00 ripartita in € 1.134.700,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 2.931.700,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 505

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 505 del 21/01/2002 Comitato del 25/05/2005
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Sviluppo di nuovi processi per la fabbricazione di fibre ottiche a base di silice vetrosa

  Inizio: 21/09/2002

  Durata Mesi: 48

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 23/07/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.A.
  MILANO (MI)

  F.O.S. S.P.A. . FIBRE OTTICHE SUD
  BATTIPAGLIA (SA)

- Costo Totale ammesso Euro 4.517.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.264.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.253.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 587.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.465.000,00	€ 1.969.000,00	€ 3.434.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 799.000,00	€ 284.000,00	€ 1.083.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.264.000,00	€ 2.253.000,00	€ 4.517.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 505

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.134.700,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.931.700,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A08109

DECRETO 1° agosto 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a euro 2.858.700,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 4 maggio 2005 ed in particolare i progetti per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca sezione aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca, presentato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, è ammesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1);

Art. 2.

Condizioni generali

Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

Per i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a 24 mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in 10 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre 24 mesi fino a 48 mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in 9 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre 48 mesi fino a 60 mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in 8 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

Con successiva comunicazione il ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso è della relativa quota di contributo.

La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 comma 20 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

Art. 3.

La relativa spesa di € 2.858.700,00, di cui al presente decreto, nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca, grava sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di Sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13569

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13569 del 28/12/2001 Comitato del 04/05/2005
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Sviluppo di tecnologie per la valorizzazione chimica ed energetica dei rifiuti urbani e industriali

  Inizio: 01/07/2004

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

  TECNOPARCO VALBASENTO S.P.A.
  PISTICCI SCALO (MT)

  ANSALDO RICERCHE S.R.L. - SOCIETA' PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE
  GENOVA (GE)

  ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE
  ROMA (RM)

  POLITECNICO DI MILANO
  MILANO (MI)

  Politecnico di Torino
  TORINO (TO)

  SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI-DIP. SCIENZE AMBIENTALI
  CASERTA (CE)

  SO.ME.CO. S.R.L. - Società Metalmeccanica Costruzioni
  SALANDRA (MT)

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
  ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 5.112.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industrial Euro 2.609.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv Euro 2.503.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.082.000,00	€ 1.894.000,00	€ 3.976.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 173.000,00	€ 220.000,00	€ 393.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 354.000,00	€ 389.000,00	€ 743.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.609.000,00	€ 2.503.000,00	€ 5.112.000,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13569

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.858.700,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A08110

DECRETO 1° agosto 2005.

Ammissione di progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società, per un impegno di spesa pari a € 275.700,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 22 giugno 2005;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto direttoriale n. 1572/Ric. del 29 novembre 2004 che, nel ripartire le risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca per l'anno 2004, prevede, tra l'altro, il mantenimento a favore degli interventi previsti dal citato art. 11, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante nonne per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 1/5

Sezione A - Generalità del Progetto

Proponenti: Prof. Antonello Sotgiu;

Protocollo n. 80 del 3 gennaio 2005

Progetto di Ricerca

Titolo: Studio sperimentale di console multicanali per imaging parallelo in risonanza magnetica per uso clinico.

Inizio: 1° maggio 2005;

Durata Mesi: trentasei.

Costituenda società: Imaging Technology Abruzzo s.r.l.

Classificazione: PMI

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 3 gennaio 2005

Costo Totale ammesso € 497.000,00

di cui Attività di Ricerca Industriale € 407.000,00

di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo € 90.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€ 407.000,00	€ 90.000,00	€ 497.000,00
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 407.000,00	€ 90.000,00	€ 497.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	60%	35%
Non Eleggibile		

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 275.700,00

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informa tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di trentasei mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 275.700,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, di cui alle premesse: sezione aree depresse € 275.700,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A08111

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Domodossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Domodossola in data 8 luglio 2005, dalle ore 8 alle ore 12,30.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dell'assemblea del personale, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Domodossola è stato chiuso al pubblico il giorno 8 luglio 2005, dalle ore 8 alle ore 12,30. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4760/APC/05 (14.4) del 20 luglio 2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 27 luglio 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A08117

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri e le procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile per i progetti prodotti nel triennio 2004 - 2005 - 2006.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 luglio 2005:

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

Premesso che sull'applicazione del disposto di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, i rappresentanti delle autonomie regionali e locali hanno rappresentato l'esigenza di condivisione dei criteri di istruttoria delle pratiche di concessione alle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile di contributi per i progetti prodotti nel triennio 2004 - 2006;

Tenuto conto delle oggettive esigenze di rispettare i limiti di tempo imposti dall'ufficio del bilancio del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo nazionale alle competenze concernenti la predisposizione dei piani di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;

Considerato che l'art. 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle amministrazioni regionali le funzioni inerenti gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

Considerato che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e Comunità mon-

tane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Considerati gli esiti della riunione tecnica del 20 luglio 2005 in occasione della quale, sotto il profilo tecnico, sono stati concordati i criteri oggetto del presente accordo tra i rappresentanti delle autonomie e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;

Considerato che in corso di seduta i rappresentanti delle regioni e delle province autonome dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno convenuto sul perfezionamento del presente accordo nei termini sotto riportati;

Sancisce accordo

tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e le autonomie regionali e locali sui criteri di selezione in ordine ai contributi relativi agli anni 2004 - 2005 - 2006 erogabili per il finanziamento di progetti del volontariato di Protezione Civile, nei seguenti termini:

1. Sono accolte le istruttorie per i progetti prodotti da:

organizzazioni iscritte nell'elenco del Dipartimento antecedentemente alla data di presentazione della domanda;

organizzazioni non nazionali, iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, nonché iscritte nei rispettivi registri/albi regionali istituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato e considerate operative dalle amministrazioni regionali competenti;

sezioni locali di organizzazioni nazionali, anche se non individualmente iscritte nei registri/albi di cui sopra, considerate operative dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, previo nulla osta da parte della sede centrale dell'Associazione nazionale e con eventuale possibilità da parte del Dipartimento, per necessità istruttorie, di cumulo degli importi.

2. Sono ammessi al contributo i progetti con i seguenti requisiti:

la documentazione allegata alla domanda, da inviare per conoscenza anche alla regione competente per territorio, deve essere completa ai sensi degli articoli 3 - 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

i progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini le cui finalità didattiche siano state giudicate compatibili con gli orientamenti formativi del Dipartimento della Protezione Civile;

i progetti di organizzazioni che abbiano adempiuto correttamente all'assolvimento delle indicazioni istruttorie negli anni precedenti.

3. Sono esclusi dal finanziamento:

i progetti di organizzazioni ufficialmente indicate da autorità di Protezione Civile come «non operative»;

i progetti che prevedano la successiva assegnazione dei materiali e mezzi ad organismi/enti diversi dal proponente, o a delegazione di organizzazione non autonomamente iscritta nell'elenco nazionale, e/o l'intestazione degli stessi a soggetti diversi dal proponente ad esclusione del comune presso cui ha sede il gruppo comunale proponente;

i progetti prodotti da organizzazioni che hanno ottenuto il finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nell'anno immediatamente precedente (ad esclusione delle organizzazioni nazionali se i progetti presentati sono a nome di sezioni che non hanno ricevuto finanziamenti nell'anno immediatamente precedente);

i progetti per i quali non venga esplicitamente garantita la totale copertura dei restanti costi del progetto;

i progetti presentati dalle organizzazioni della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

i progetti sui quali siano stati espressi pareri negativi, eventualmente richiesti dal Dipartimento della Protezione Civile, per il completamento delle istruttorie ad enti appositamente individuati;

i progetti che prevedano l'acquisizione di materiali e mezzi usati (salvo giustificate ed autorizzate eccezioni);

i progetti che prevedano l'acquisto, la costruzione, interventi di ristrutturazione ecc. di beni immobili e/o analoghe opere prefabbricate (salvo giustificate eccezioni di volta in volta autorizzate), arredi di interni o comunque elementi giudicati non direttamente connessi alle attività di Protezione Civile.

4. Il Dipartimento della Protezione Civile valuterà i progetti delle organizzazioni nazionali sulla base dei criteri generali concordati; le stesse dovranno esprimere chiaramente per conto di quale sezione (o sede centrale) vengono prodotti i progetti.

5. Il limite del finanziamento stabilito dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nell'aliquota del 75% potrà essere aumentato, secondo le indicazioni di cui al predetto comma, in aree che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto dichiarazione dello stato di emergenza al momento della domanda, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle esigenze logistiche, di coordinamento e delle strategie della Protezione Civile,

6. Sono considerati prioritariamente progetti e proposte attuati con il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile e/o delle amministrazioni regionali.

7. L'eventuale giudizio negativo di amministrazioni regionali sulla opportunità di progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini prodotti da organizzazioni che non siano nazionali, verrà considerato determinante per l'accoglimento del progetto stesso.

8. I progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini saranno comunque esaminati sotto l'aspetto dei benefici ottenibili in un

ambito di progettualità e programmazione nazionale e, qualora non fossero compatibili con tali criteri saranno esclusi od accolti parzialmente.

9. I progetti di potenziamento attrezzature e mezzi saranno comunque esaminati sotto l'aspetto dei benefici ottenibili in un ambito di progettualità e programmazione nazionale e, qualora non fossero compatibili con tali criteri saranno esclusi od accolti parzialmente.

10. Nel caso in cui una organizzazione presenti due progetti nello stesso anno, concernenti miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini e di potenziamento di materiali e mezzi, verrà chiesto all'organizzazione stessa di dare priorità ad uno dei due progetti.

11. Il Dipartimento della Protezione Civile potrà stabilire un limite massimo agli importi dei progetti in considerazione degli stanziamenti annui e del numero di domande pervenuto nell'anno.

12. Il Dipartimento della Protezione Civile potrà stabilire un limite massimo ai finanziamenti erogati nei confronti di una stessa organizzazione in un periodo di tempo definito.

13. In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte dell'organizzazione richiedente, verrà calcolato l'importo del contributo:

fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;

tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

a complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque, non oltre l'intero importo del progetto.

14. In presenza di progetti presentati da coordinamenti a nome di sezioni degli stessi, si considererà ai fini del calcolo della percentuale erogabile, l'importo complessivo delle domande, come un progetto unico.

15. Le amministrazioni regionali potranno prendere visione, a richiesta, della tabella di distribuzione delle fasce percentuali dei contributi da erogare.

16. Stabilito il piano di ripartizione del contributo secondo i criteri sopra indicati, sulla base dello stanziamento annuale, ne verrà data comunicazione alle organizzazioni beneficiarie ed alle amministrazioni regionali interessate.

17. Alle organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall'accreditamento del contributo, per realizzare completamente il progetto secondo le indicazioni e la documentazione presentata e confermata negli atti dell'istruttoria. In caso contrario sarà avviata la prevista procedura per il recupero del contributo erogato.

Roma, 28 luglio 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

05A08108

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 28 luglio 2005:

Visto l'art. 117, comma 3, della Costituzione, che annovera la «tutela della salute» tra le materie di potestà legislativa concorrente;

Visto l'art. 118, comma 1, della Costituzione il quale sancisce i principi che presiedono alla ripartizione di competenze amministrative, affidandole, in via di principio, agli enti locali e alle regioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori per il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge;

Tenuto conto che, in ragione del mutato quadro costituzionale, si conviene di dar seguito alla sopraccitata previsione normativa tramite accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in luogo del decreto;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)*, e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle competenze e delle attività di interesse comune;

Considerato che in ordine all'argomento in oggetto il Ministero della salute in data 8 novembre 2004 ha trasmesso una proposta di accordo, sui cui contenuti i rappresentanti regionali nell'incontro tecnico del 2 dicembre 2004 si sono riservati un approfondimento;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 18 gennaio 2005, nel corso del quale i rappresentanti del Ministero della salute e delle regioni e province autonome hanno concordato modifiche al testo, pervenendo ad una stesura condivisa, formalizzata dal Ministero della salute l'8 luglio 2005;

Acquisito in corso di seduta l'assenso del Ministro della salute e dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul testo del presente accordo;

Sancisce accordo

tra il Ministro della salute ed i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Premessa.

Le linee guida, allegate *sub A*, parte integrante del presente accordo, individuano i requisiti organizzativi e di funzionamento che devono possedere i laboratori antidoping di cui all'art. 4, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, che effettuano controlli antidoping sulle competizioni e attività sportive, svolte con regole e procedure proprie dell'ordinamento sportivo. Esse perseguono l'obiettivo di assicurare standard minimi di uniformità correlati ad esigenze di sicurezza e di qualità, oltre che garantire la tutela degli atleti e, più in generale, della collettività.

Si conviene pertanto che:

1. I requisiti di cui al presente accordo sono vincolanti per l'organizzazione ed il funzionamento dei laboratori che svolgono il controllo antidoping sulle competizioni e attività sportive *ex lege* n. 376/2000.

2. I laboratori, già operanti in esistenti strutture sanitarie regionali, possono modificare le caratteristiche strutturali esposte nelle linee guida, rispettandone *in toto* i restanti requisiti organizzativi e di funzionamento.

3. I requisiti di organizzazione e di funzionamento dei laboratori che effettuano altre attività di controllo antidoping, rientranti in specifici programmi regionali, che possono coinvolgere anche soggetti diversi da quelli tenuti al rispetto delle regole e procedure proprie dell'ordinamento sportivo, sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.

Detti laboratori aderiscono a programmi di controllo di qualità interlaboratoristica, attivati a livello nazionale e coordinati dall'Istituto superiore di sanità, tali da garantire l'affidabilità dei risultati e l'aggiornamento professionale degli operatori, indipendentemente dal numero di esami effettuati e dagli analiti ricercati.

4. L'autorizzazione dei laboratori di cui ai precedenti punti spetta ai soggetti competenti individuati dalle regioni, nell'ambito dell'applicazione delle norme sull'autorizzazione delle strutture sanitarie di cui agli articoli 8-*ter* e 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

L'accreditamento dei laboratori di cui ai punti 1 e 2 spetta al Ministero della salute, secondo le procedure contenute nelle linee guida, di cui all'allegato *sub A* del presente accordo, le quali possono prevedere l'accreditamento anche per singole matrici biologiche e classi di sostanze vietate per doping con metaboliti correlati.

L'accreditamento dei laboratori, di cui al precedente punto 3, spetta alle regioni e alle province autonome.

Roma, 28 luglio 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA CONCERNENTI I REQUISITI ORGANIZZATIVI E DI FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DI CUI ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 2000, N. 376.

Il laboratorio AntiDoping regionale, in seguito denominato LAD, deve possedere i requisiti minimi esposti di seguito.

1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI.

Il LAD, strutturato in conformità alle vigenti norme di sicurezza, deve essere dotato di sistemi di sorveglianza/controllo, idonei a garantire la catena di custodia dei campioni e l'inaccessibilità a personale estraneo.

Il LAD si articola in sinergiche sezioni, spazialmente contigue o non contigue, denominate:

1ª sezione, di analitica di sostanze e pratiche dopanti;

2ª sezione, di analitica di indicatori biologici di sostanze e pratiche dopanti.

Il LAD, articolato in sinergiche sezioni, deve essere dotato di locali generali e particolari.

A. Locali generali.

Il LAD deve essere dotato di locali generali dedicati all'espletamento delle funzioni di:

ricezione dei campioni (locale n. 1);

conservazione dei campioni (locale n. 2);

segreteria - archivio documentale (locale n. 3).

I suddetti locali generali si situano presso una delle sezioni del LAD.

B. Locali particolari.

Il LAD deve essere dotato di locali particolari, che si identificano nei locali delle sezioni 1ª - 2ª, dedicate all'analitica.

Ciascuna sezione si compone di locali atti a soddisfare i requisiti strumentali e funzionali esposti di seguito.

2. STRUMENTAZIONE.

Il LAD deve essere dotato di strumentazione analitica idonea ad applicare le tecniche elencate di seguito:

Citofluorimetria;

Coagulometria;

Cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC);

Elettrochimica;

Elettroforesi;

Emocitometria;

Gas cromatografia (GC);

Immunometria;

Spettrofotometria;

Spettrometria di massa (MS) in abbinamento GC;

Spettrometria di massa in abbinamento HPLC;

Spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRMS) o Tandem MS.

3. REQUISITI FUNZIONALI.

a. *Ricezione dei campioni.*

La ricezione dei campioni nel locale predisposto deve avvenire a cura di personale all'uopo designato, con compiti di ispezione delle confezioni di contenitori, verifica di corrispondenza delle note identificative riportate sulle confezioni e sui contenitori dei campioni, trascrizione di conformità o difformità dalla catena di custodia, di cui al punto successivo.

b. *Catena di custodia intra-laboratorio.*

Il LAD deve essere dotato di manuale e di procedure applicate al controllo documentale della catena di custodia intra-laboratorio, dalla ricezione dei campioni alle fasi preanalitica e post-analitica, fino alle fasi di comunicazione dei risultati e di conservazione dei campioni e della documentazione analitica.

Il personale autorizzato deve firmare i relativi documenti della catena di custodia, attestanti l'epoca e la finalità del possesso dei campioni e dei documenti, nonché delle correlate fasi, pre-analitiche e post-analitiche.

c. *Trattamento pre-analitico dei campioni.*

Il LAD deve processare i campioni, raggruppandoli in specifici gruppi. Il numero di campioni di ciascun gruppo può variare in funzione della dimensione e del carico di lavoro analitico. Ciascun gruppo di campioni deve includere un appropriato numero di «campioni standard», idonei a calibrare la procedura e la strumentazione analitica impiegate per l'effettuazione delle analisi, di cui ai punti successivi.

d. *Analitica.*

Le sezioni di analitica devono osservare i requisiti analitici sottesi dai principi generali esposti di seguito.

d.1. *1ª sezione.*

Analitica di sostanze e pratiche dopanti.

L'analisi di materiale biologico e non biologico è finalizzata alla ricerca, identificazione e determinazione quantitativa di farmaci, sostanze e pratiche dopanti, vietati dalla vigente lista di farmaci, sostanze e pratiche ed è svolta nelle fasi esposte di seguito, denominate «Screening», «Conferma - Determinazione quantitativa».

Screening.

L'analisi di «Screening», volta ad identificare i campioni «veri negativi», non suscettibili di successiva analisi di «Conferma», deve essere dotata di sensibilità e di proprietà conformi agli indirizzi di «Sistematica Analitica», propri delle procedure di analisi (PA) e verifica esterna di qualità (VEQ), predisposte dall'Istituto superiore di sanità;

Conferma-determinazione quantitativa.

L'analisi di «Conferma - Determinazione quantitativa» deve essere dotata di sensibilità, specificità ed accuratezza, nonché di proprietà conformi agli indirizzi di «Sistematica analitica», propri delle PA e VEQ, predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

d.2. *2ª Sezione.*

Analitica di indicatori biologici di sostanze e pratiche dopanti.

L'analisi deve includere la determinazione quali-quantitativa di «Indicatori biologici», basali e mirati, volti a rilevare anomale variazioni dei parametri fisiologici, causate da esposizione a farmaci - sostanze - pratiche dopanti.

L'analisi deve essere effettuata mediante strumentazione analitica idonea all'impiego di tecniche e metodi aventi proprietà conformi agli indirizzi di «Sistematica analitica», propri delle PA e VEQ predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

A. Indicatori basali.

Glicemia - Colesterolo - Colesterolo HDL - Test funzionalità epatica (Bilirubinemia, GGT, GPT) - Osmolalità - Elettroliti.

Esame completo urine.

B. Indicatori mirati.

Per categoria/classe di farmaci - sostanze - pratiche dopanti.

B.1. Anabolizzanti.

Antitrombina III, Colesterolo HDL, Colesterolo totale, D-Dimero, Estradiolo, Estrone, Frammenti protrombinici 1+2, FSH, Gonadotropine, LDL, Proteina C, Proteina S, Proteine totali, Rapporto LDL/HDL, Rapporto testosterone/LH, TAT, Testosterone, t-PA-Ag.

B.2. Beta bloccanti

Colesterolo HDL, Ormoni tiroidei, Potassio, Trigliceridi.

B.3. Diuretici.

Densità urine, Elettroliti plasmatici, Elettroliti urinari, PH urinario.

B.4. Eritropoietina e trasfusioni.

CD - 71, Distribuzione Price Jones - %, Ematocrito, Emoglobina, Eritrociti, Ferritina, Glicoforina A, Indici eritrocitari, Indici Reticolocitari, Recettore solubile della transferrina, Reticolociti, Sideremia, Tranferrina.

B.5. Gonadotropine ed analoghi Beta - h-GC, FSH, LH, Testosterone.

B.6. h-GH.

Glucosio, h-GH, IGF - BP3/IGF - BP2, IGF - BP2, IGF- BP3, IGF-1, IGF-1/ IGF - BP2, Isoenzimi fosfatasi alcalina, Isoforme GH 22 - 20 - 17 KD, NEFA, Precollageno.

B.7. Insulina.

Insulina, Peptide C.

B.8. Stimolanti.

Acido Vanilmandelico, AMPc, ATP, Catecolammine urine, Corpi chetonici urine, NEFA, Trigliceridi.

4. DOTAZIONE PERSONALE.

Il LAD deve essere dotato di personale comprensivo (in via prioritaria, ma non esclusiva) di laureati in medicina e chirurgia, chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, nonché di tecnici, titolari di laurea o diploma inerenti l'analitica di laboratorio.

5. DOTAZIONE DOCUMENTALE.

Il LAD deve essere dotato dei requisiti documentali esposti di seguito:

certificazione di conformità a norma ISO all'epoca di richiesta di 1º accreditamento;

certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025, all'epoca di richiesta di 1º rinnovo dell'accreditamento;

manuali e documentazione conformi alla suddetta certificazione;

documentazione tecnico-scientifica:

a) inerente la farmaco-tossicologia, la farmaco-tossicocinetica, la tossicologia analitica, la tossicologia forense, la biochimica clinica o patologia clinica, in tema di «Doping e antidoping» ed in veste di Linee-guida;

b) consensus documents, trattatistica internazionale e nazionale, revisioni tematiche della letteratura scientifica;

c) sistemi di connessione telematica a Banche dati di specifico settore;

documentazione scientifica inerente propri studi, editi o inediti, in tema di farmaco-tossicocinetica, tossicologia analitica, tossicologia forense, biochimica clinica o patologia clinica.

6. ACCREDITAMENTO REQUISITI.

L'accreditamento dei «Requisiti» del LAD è attribuito dal Ministero della salute, previa proposta dell'Istituto superiore di sanità e verifica della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

L'accreditamento implica il rilascio di certificato di laboratorio antidoping, denominato certificato LAD.

Il «Certificato LAD» ha validità triennale.

Il Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità e verifica della commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive ha facoltà di revocare il «Certificato LAD» durante il triennio di validità.

La richiesta di accreditamento avviene mediante le modalità di seguito esposte:

A. Richiesta.

La richiesta di accreditamento dei «Requisiti» del Laboratorio avviene mediante presentazione all'Istituto superiore di sanità della documentazione esposta di seguito:

modulo di a utocertificazione, predisposto dall'Istituto superiore di sanità, documentante i requisiti strutturali, strumentali, funzionali e di dotazione, posseduti dal laboratorio richiedente;

dichiarazione circa il numero ed il tipo di farmaci - sostanze - Pratiche dopanti e indicatori biologici, identificabili e quantificabili presso il laboratorio richiedente;

dichiarazione circa il numero e il tipo di farmaci - sostanze dopanti, disponibili in forma «Parente e metabolica» presso il laboratorio richiedente;

manuale delle procedure analitiche, adottato ed applicato dal laboratorio richiedente;

estratti o copie di studi editi in stampa, effettuati dal laboratorio richiedente e da questo ritenuti idonei alle finalità di accreditamento;

copia di studi inediti, effettuati dal laboratorio richiedente e da questo ritenuti idonei;

certificazione facoltativa, rilasciata a beneficio del laboratorio richiedente da parte di Istituzione scientifica referente, attestante: continuità di esperienza analitica in tema di identificazione e dosaggio di xenobiotici ed indicatori biologici; capacità di approfondire temi di farmaco-tossicocinetica, tossicologia-analitica, tossicologia forense, biochimica o patologia clinica.

B. Procedura.

La procedura di accreditamento dei «Requisiti» è espletata dalle Istituzioni e mediante le operazioni esposte di seguito:

Istituto superiore di sanità:

1. validazione della documentazione, di cui alla richiesta di accreditamento;

2. ispezione di validazione *in loco* dei requisiti strutturali, strumentali, funzionali e di dotazione, posseduti dal laboratorio richiedente;

3. validazione dei risultati analitici e della corredata documentazione analitica, conseguiti dal laboratorio richiedente su tre lotti di «Campioni di controllo», contenenti farmaci - sostanze dopanti (parenti e/o metaboliti) e indicatori biologici;

4. valutazione complessiva delle risultanze delle operazioni di cui ai precedenti punti 1 - 3;

5. proposta alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di «Certificato LAD», corredata dalla completa documentazione di cui alla richiesta del laboratorio e alla correlata validazione;

Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

6. verifica della proposta e della correlata documentazione Istituto superiore di sanità;

7. proposta al Ministero della salute di «Certificato LAD» di validità triennale.

Ministero della salute:

8. attribuzione di «Certificato LAD» di validità triennale.

05A08107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica dell'«Istituto del Verbo Incarnato», in Segni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º agosto 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica all'«Istituto del Verbo Incarnato», con sede in Segni (Roma).

05A08116

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Tre Effe - piccola società cooperativa a r.l.», in S. Leucio del Sannio.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Tre Effe - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in S. Leucio del Sannio (Benevento), alla via Maccabei n. 13, costituita per rogito del notaio dott. Iazeolla Francesco in data 28 gennaio 2004, repertorio n. 62300, c.f. 01310090624 - ex BUSC 1828.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro di Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08121

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. Edil 2000 - piccola società cooperativa a r.l.», in Foiano Valfortore.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della societa cooperativa «Coop. Edil 2000 - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Foiano Valfortore (Benevento) alla via Aldo Moro snc, costituita per rogito e notaio dott. Sabatelli Sandra in data 25 gennaio 1999, repertorio n. 8613, codice fiscale n. 01149920629 - ex BUSC n. 1555/287634.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro di Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08122

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Norditropin»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 154

Specialità medicinale: NORDITROPIN.

Società: Novo Nordisk A/S.

Provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'Azienda intende adottare ed al fine di evitare interruzioni di trattamento, i lotti delle confezioni della specialità medicinale:

1 flacone liofilizzato 1,33 mg + 1 flac. solv. 3 ml - A.I.C. 027686017/M;

1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml - A.I.C. 027686031/M;

«Penset» 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. + Penset - A.I.C. 027686043/M;

«Penset» 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + Penset - A.I.C. 027686056/M;

«Simplex» soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice - A.I.C. 027686068/M;

«Simplex» soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice - A.I.C. 027686070/M;

«Simplex» soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice - A.I.C. 027686082/M,

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 26 agosto 2005, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1992 del 15 giugno 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2005, n. 147, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08140

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tetravac».

Estratto provvedimento UPC/II/2020 del 22 luglio 2005

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni:

034127011/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml con ago;

034127023/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml con ago;

034127035/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

034127047/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

034127050/M - 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

034127062/M - 1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0154/001/W017.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica alternativa del processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08130

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pariet».

Estratto provvedimento UPC/II/2022 del 22 luglio 2005

Specialità medicinale: PARIET.

Confezioni:

03426010/M - 1 blister 7 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216022/M - 1 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216034/M - 2 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216046/M - 4 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216059/M - 1 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216061/M - 2 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216073/M - 5 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216085/M - 8 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216097/M - 1 blister 7 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216109/M - 1 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216111/M - 2 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216123/M - 4 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216135/M - 1 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216147/M - 2 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216150/M - 5 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216162/M - 8 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216174/M - 1 blister AL/AL 7 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216186/M - 1 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216198/M - 2 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216200/M - 4 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216212/M - 1 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216224/M - 2 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216236/M - 5 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216248/M - 8 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0248/001-002/II/039.

tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test di controllo in-process di identificazione mediante UV effettuato sul prodotto finito confezionato e sostituzione con un metodo visivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eprex».

Estratto determinazione UPC/II/2025 del 22 luglio 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

027015193/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027015205/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027015217/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. FR/H/0138/001/II/013.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare anemia preesistente alla chemioterapia).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08136

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lukasm».

Estratto determinazione UPC/II/2027 del 22 luglio 2005

Specialità medicinale: LUKASM.

Confezioni: 034004010 - Blister 28 compresse film rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento: n. FI/H/0104/001/II/028.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: Lukasm può essere utilizzato anche per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale nei pazienti in cui Lukasm è indicato nell'asma, vengono apportate anche ulteriori modifiche nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 del 1º riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08135

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Acumel».

Estratto provvedimento UPC/II/2028 del 26 luglio 2005

Specialità medicinale: ACUMEL.

confezioni: 035901014/M - 4 sacche da 2000 ml a tre compartimenti di emulsione per infusione endovenosa..

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0227/001/II/003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del limite massimo del lotto di produzione dell'emulsione lipidica.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08133

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Batrevac».

Estratto provvedimento UPC/II/2029 del 26 luglio 2005

Specialità medicinale: BATREVAC.

Confezioni:

035619016/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

035619028/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: n. NL/H/0169/001/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: ottimizzazione del processo di produzione e dei metodi analitici.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08139

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Metvix».

Estratto provvedimento UPC/II/2031 del 26 luglio 2005

Specialità Medicinale: METVIX.

Confezioni: 035995012/M - tubo da 2 di crema 160 mg/g.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0266/001/II/017.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: allargamento delle specifiche per la purezza dello «starting material 3-carbomethoxi Propionyl Chloride».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2033 del 26 luglio 2005

Specialità medicinale: METVIX.

confezioni: 035995012/M - tubo da 2 di crema 160 mg/g.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/02266/001/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del produttore del principio attivo, Hidro Organics AS, Norway, con Union Quimico Farmaceutica, A.A. (Uquifa) Spagna. Introduzione di alcune modifiche minori nel processo di produzione e nelle procedure analitiche come conseguenza del trasferimento del processo produttivo..

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08137-08132

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ideos».

Estratto provvedimento UPC/II/2034 del 26 luglio 2005

Specialità medicinale: IDEOS.

Confezioni:

034213013/M - 2 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 U.I.;

034213025/M - 2 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 U.I.;

034213037/M - 5 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 U.I.;

034213049/M - 4 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 U.I.;

034213052/M - 6 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 U.I.;

034213064/M - 10 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 U.I.

Titolare A.I.C.: Madaus S.r.l..

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0114/001/II/08, 11, 12, 23.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e modifica stampati.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del calcio carbonato e aggiornamento del certificato di idoneità alla farmacopea europea;

aggiornamento del certificato di idoneità alla farmacopea europea del colecalciferolo;

modifica della composizione degli eccipienti del prodotto finito: incremento del magnesio stearato da 20 a 45 mg e modifiche nella sezione 6.3 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

modifica delle specifiche del prodotto finito.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08134

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fluarix».

Estratto provvedimento UPC/II/2038 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

029245178/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

029245180/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

029245192/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

029245204/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

029245216/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

029245228/M -20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/II/033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei metodi dei test di controllo qualità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08138

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 8 luglio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente l'autorizzazione, all'«Istituto di psicoterapia relazionale I.P.R.», abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire la sede da Lucca, viale G. Carducci n. 427, a Pisa, in corso Italia n. 115. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 2005).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 83, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, prima del numero redazionale 05A07320, dove è scritto: «Il capo del Dipartimento: Bernardi», leggasi: «Il capo del Dipartimento: *Rossi* Bernardi».

05A08193

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501187/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale € **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale € **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale € **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale € **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale € **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:	
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale € **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale € **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale € **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale € **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale € **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale € **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00